

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

n. 77

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dall'11 al 18 giugno 2003)

INDICE

ACCIARINI: su nomine di direttori generali (4-03193) (risp. APREA, <i>sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca</i>)	Pag. 3709	sull'istituzione di un liceo classico a Martano (Lecce) (4-03929) (risp. APREA, <i>sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca</i>)	Pag. 3726
BETTAMIO: sull'inquinamento elettromagnetico (4-03508) (risp. MATTEOLI, <i>ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio</i>)	3711	D'AMBROSIO: sulla soppressione del compartimento regionale delle Poste del Molise (4-03888) (risp. GASPARRI, <i>ministro delle comunicazioni</i>)	3728
BOCO: sul decreto di espulsione indirizzato ad un cittadino straniero (4-03372) (risp. MANTOVANO, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	3712	EUFEMI: su una convocazione del Consiglio Regionale della Campania (4-03620) (risp. LA LOGGIA, <i>ministro per gli affari regionali</i>)	3731
BRUNALE: sulla temporanea chiusura dell'Ufficio postale di S. Miniato (Pisa) (4-02794) (risp. GASPARRI, <i>ministro delle comunicazioni</i>)	3717	FABRIS: sul servizio offerto da Poste italiane spa (4-03833) (risp. GASPARRI, <i>ministro delle comunicazioni</i>)	3732
CARELLA: sulle centrali termoelettriche nel comune di Foggia (4-00785) (risp. MATTEOLI, <i>ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio</i>)	3720	GARRAFFA ed altri: su una campagna di informazione sul racket e l'usura (4-03703) (risp. MANTOVANO, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	3733
CORTIANA: sulle cosiddette «carrette del mare» (4-03529) (risp. MATTEOLI, <i>ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio</i>)	3722	sulla situazione occupazionale di Telecom Italia (4-03761) (risp. GASPARRI, <i>ministro delle comunicazioni</i>)	3736
COSTA: sul sito nazionale per il deposito di rifiuti radioattivi (4-03874) (risp. MATTEOLI, <i>ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio</i>)	3723	LONGHI: sul nodo autostradale di Genova (4-03715) (risp. MARTINAT, <i>vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti</i>)	3738
sulla presentazione di proposte di nuovi indirizzi e corsi di studio per le scuole superiori della Regione Puglia (4-03758) (risp. APREA, <i>sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca</i>)	3726	MALENTACCHI, SODANO Tommaso: sulla sostituzione dei contatori Enel (4-04283) (risp. DELL'ELCE, <i>sottosegretario di Stato per le attività produttive</i>)	3740

MALENTACCHI ed altri: sull'impianto per il deposito e la lavorazione di gas metano da realizzarsi ad opera della Edison spa (4-04282) (risp. DELL'ELCE, <i>sottosegretario di Stato per le attività produttive</i>)	Pag. 3742	STIFFONI: sull'inserimento di alunni stranieri nelle scuole italiane (4-03941) (risp. APREA, <i>sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca</i>)	Pag. 3754
MANFREDI: sull'istituto Guido Donegani (4-03796) (risp. VALDUCCI, <i>sottosegretario di Stato per le attività produttive</i>)	3746	TAROLLI, GUBERT: sull'insegnamento della regione cattolica in Trentino (4-03711) (risp. APREA, <i>sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca</i>)	3757
MARTONE ed altri: sulla Corte penale internazionale (4-03293) (risp. ANTONIONE, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	3747	TOGNI: su un appalto-concorso bandito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (4-03385) (risp. APREA, <i>sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca</i>)	3761
MUZIO: sul maltempo abbattutosi nell'estate 2002 nell'Italia settentrionale (4-03485) (risp. GIOVANARDI, <i>ministro per i rapporti con il Parlamento</i>)	3752	VIVIANI: sul rimpatrio di alcuni lavoratori extracomunitari (4-02966) (risp. MANTOVANO, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	3762
SPECCHIA: sulla rimozione di una cabina telefonica nella Contrada Grieco ad Ostuni (Brindisi) (4-02717) (risp. GASPARRI, <i>ministro delle comunicazioni</i>)	3753		

ACCIARINI. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

nel luglio scorso è stata approvata la legge n. 145, cosiddetta Fratini, che, *una tantum* per questo Governo, secondo quanto recita l'articolo 3, comma 7, ha consentito fra l'altro di destituire in blocco dai loro incarichi gli oltre mille direttori generali degli uffici statali e degli enti pubblici controllati dallo Stato;

dagli organi di stampa si apprende che presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca non sarebbero stati riconfermati nell'incarico ricoperto in precedenza, e quindi sostanzialmente destituiti, i direttori generali regionali di Liguria, Piemonte, Friuli-Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Campania, Sicilia e Molise e che a livello degli Uffici centrali del Ministero sono stati allo stesso modo sostituiti più della metà dei direttori generali precedentemente in servizio: il direttore per le politiche giovanili, il direttore generale dei servizi per il territorio, il direttore generale per le relazioni culturali internazionali. Si apprende infine che il direttore del dipartimento della comunicazione, recentemente pensionato, sarà sostituito da un dirigente proveniente dall'industria privata,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, nel conferire le nuove nomine, abbia rispettato le disposizioni di cui agli articoli 13 e 35 del contratto collettivo della dirigenza e se le valutazioni negative di carattere tecnico-professionale, che hanno determinato la mancata riconferma nell'incarico precedentemente ricoperto dei suddetti dirigenti, siano state formalmente acquisite e formulate dagli organi ufficialmente preposti alla valutazione dei dirigenti generali e poste dal Ministro alla base delle decisioni assunte.

(4-03193)

(22 ottobre 2002)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, concernente la mancata conferma di alcuni dirigenti generali nell'incarico precedentemente ricoperto.

Al riguardo si fa presente quanto segue.

La legge 15 luglio 2002, n. 145, sul riordino della dirigenza statale, contiene significative modifiche all'ordinamento dell'assetto complessivo della dirigenza statale e del rapporto di lavoro dei dirigenti stessi.

Tale legge ha posto al centro del rapporto di lavoro il conferimento dell'incarico dirigenziale, valorizzando le responsabilità politiche degli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche nella scelta dei dirigenti

ritenuti più idonei ad attuare gli obiettivi definiti con gli atti di indirizzo politico-amministrativo.

Il ruolo centrale del conferimento dell'incarico da parte del vertice dell'amministrazione pubblica riporta nella sfera pubblicistica la fonte dell'investitura dei dirigenti che non è il contratto privatistico, che invece disciplina il rapporto di lavoro (trattamento economico), ma un provvedimento amministrativo ampiamente discrezionale.

In tale contesto generale, la legge n. 145 del 2002 ha previsto all'articolo 3, comma 7, che gli incarichi di dirigente generale dei Ministeri e degli Enti pubblici vigilati dallo Stato cessavano il sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della stessa legge ove non ci fosse stata apposita conferma. Tale norma introduce un termine legale finale di durata degli incarichi di dirigente generale, con l'effetto di una cessazione *ex lege* da tali incarichi correlata al mero decorso del termine di 60 giorni.

La scadenza legale dell'incarico in corso non richiede un esplicito atto amministrativo.

Pertanto la legge non prevede alcuna procedura amministrativa per la cessazione dall'incarico essendovi invece disposta una decadenza automatica dallo stesso senza che sia necessaria la contestazione di addebiti circa il mancato raggiungimento degli obiettivi non trattandosi di un provvedimento di revoca dell'incarico.

Si deve ricordare che il Ministero dell'istruzione ha attribuzioni complesse che richiedono specifiche competenze settoriali e soprattutto ora sta vivendo un notevole mutamento nel mondo della organizzazione della scuola, delineato dalla riforma scolastica approvata recentemente dal Parlamento con legge n. 53 del 28 marzo 2003, tale da richiedere una struttura amministrativa di vertice consapevole dei mutamenti in atto e sostanzialmente in linea con i principi ispiratori di tale riorganizzazione.

In tale contesto l'azione del Ministro nel conferimento degli incarichi ai singoli dirigenti generali si è ispirata a criteri di professionalità e di idoneità ad attuare nuovi obiettivi di indirizzo politico-amministrativo per realizzare una amministrazione più efficiente e di qualità.

Secondo gli stessi criteri, a seguito del collocamento a riposo del Direttore generale del Servizio per l'automazione informatica e l'innovazione tecnologica, si è proceduto alla sostituzione del medesimo.

Ugualmente per quanto riguarda i direttori regionali si è inteso valorizzare le competenze interne ritenute più idonee ad attuare i nuovi indirizzi programmati e l'attuazione della riforma della scuola. Tutte le nuove nomine sono state registrate dalla Corte dei Conti.

Si deve ricordare che tutti i direttori regionali e quasi tutti i direttori centrali furono nominati dal precedente governo a soli due mesi dalla scadenza del mandato e alcuni registrati addirittura dopo le elezioni politiche del 2001.

Inoltre proprio nel rispetto della legge n. 145 del 2002 si è proceduto a individuare la disponibilità di posti di funzione equivalenti e, verificatasi la indisponibilità nell'ambito dell'organico ministeriale, si sono affidati gli

incarichi di studio annuali secondo il disposto dell'articolo 3, comma 7, della stessa legge n. 145.

*Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione,
l'università e la ricerca*

APREA

(3 giugno 2003)

BETTAMIO. – *Al Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio.* – Premesso:

che tutti gli istituti specializzati consolidano la credibilità di un nesso fra campi EFL ed effetti a lungo termine per esposizione superiori a 02/05 microtesla;

che il «principio di precauzione» costituisce oggi il principio chiave posto al centro della risoluzione 28 marzo 2002 dell'OMS, in tema di inquinamento elettromagnetico;

che, di conseguenza, per la prima volta viene abbandonato il principio degli effetti accertati e lo si sostituisce, proprio in materia di inquinamento elettromagnetico, con un principio che propone l'adozione di misure attive di tutela preventiva;

che a ridosso dell'elettrodotto da 380 Kv nel tratto Forlì – Fano vivono e lavorano nuclei familiari che lamentano disturbi fisici documentati a causa di induzione magnetica superiore a 0,5 microtesla,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo abbia intenzione di procedere con urgenza all'interramento della rete elettrica nel tratto sopra menzionato.

(4-03508)

(5 dicembre 2002)

RISPOSTA. – In merito a quanto indicato nell'atto di sindacato ispettivo di cui all'oggetto, si comunica che la Direzione Inquinamento Atmosferico e Rischi Industriali del Ministero dell'ambiente e per la tutela del territorio ha ricevuto i risultati delle misurazioni condotte nei giorni 28 gennaio e 7 febbraio 2000 dai tecnici del Dipartimento Provinciale di Pesaro, competente per territorio.

Dall'analisi dei risultati si evince che i livelli di campo elettrico e di induzione magnetica, rilevati in prossimità dell'elettrodotto a 380 Kw, denominato Forlì-Fano, sono inferiori ai limiti imposti all'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 1992.

Dalla predetta relazione non risulta il mancato rispetto delle distanze imposte dall'articolo 5; in tal caso sarebbe richiesto un intervento di bonifica da attuare secondo le disposizioni previste dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 settembre 1995, che impone, in una prima fase, il rispetto dei soli limiti fissati all'articolo 4.

In base alle considerazioni esposte, non sussiste la necessità di interrare la linea in questione, anche se nulla vieta alle Amministrazioni locali di concordare un'azione volontaria con l'ente esercente al fine di ridurre ulteriormente le emissioni nelle aree maggiormente antropizzate, interessate dai tralicci.

Di norma, l'interramento viene eseguito quando le consuete azioni di bonifica, consistenti nella variazione del tracciato dell'elettrodotto, nell'innalzamento e/o cambiamento della configurazione dei conduttori, sono insufficienti a garantire il rispetto della normativa di riferimento.

Si aggiunge che, a breve, sarà pubblicato il decreto disciplinante le emissioni prodotte dagli elettrodotti, previsto dalla legge 22 febbraio 2001, n. 36, contenente limiti più restrittivi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 1992.

Qualora le emissioni dovessero eccedere i limiti definiti nel nuovo decreto, si dovrà procedere ad un intervento di risanamento secondo le tempistiche indicate all'articolo 9, comma 4, della predetta legge.

Il Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio

MATTEOLI

(3 giugno 2003)

BOCO. – *Ai Ministri dell'interno e degli affari esteri.* – Premesso che:

il signor Paulinus Okoye ha ottenuto regolare permesso di soggiorno per lavoro subordinato, più volte rinnovato, grazie alla legge n. 39 del 1990 che consentiva ai cittadini extracomunitari già residenti sul territorio di regolarizzare la loro posizione in Italia;

ottenuto il permesso di soggiorno il signor Okoye si dedicava come lavoratore autonomo al commercio nel settore dell'abbigliamento intimo; oltre a ciò il signor Okoye si dedicava all'attività associativa rendendosi portabandiera dei diritti dei suoi connazionali in Italia. A tal fine si espose in prima linea con le autorità italiane quale presidente dell'N.U.N.C.I., associazione dei Nigeriani in Italia;

in particolare, in data 15 novembre 1994, a seguito di discussioni con le autorità locali, il signor Okoye si presentava presso la questura di Padova per dimostrare l'esistenza di condizioni di reciprocità tra Repubblica italiana e Repubblica nigeriana in tema di lavoro autonomo, anche al fine di procedere alla conversione del proprio documento di soggiorno in permesso per lavoro autonomo;

in quella stessa sede, la questura di Padova gli notificava decreto di revoca del permesso di soggiorno contestandogli di aver beneficiato della regolarizzazione di cui alla legge 39/90, attestando la sua presenza in Italia in data anteriore al 1° dicembre 1989 grazie alla contraffazione del visto e del timbro di entrata sul proprio passaporto;

nel mese di gennaio 1995, quale presidente dell'associazione NUNCI, l'Okoye denunciava il comportamento dei funzionari dell'amba-

sciata nigeriana di Roma, rilevando la vendita di passaporti al prezzo di settecentoquaranta dollari statunitensi; a seguito di tale denuncia peraltro i funzionari denunciati furono rimossi;

in data 7 ottobre 1998 il signor Okoye contraeva matrimonio con Yassin Hani, cittadina italiana, con la quale tuttora convive in regime matrimoniale in Padova;

il signor Okoye avverso il decreto di revoca del permesso di soggiorno proponeva ricorso al TAR del Veneto che veniva rigettato in data 28 novembre 1999 con provvedimento n. 188/97, emesso dal Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto – Prima Sezione, tempestivamente impugnato al Consiglio di Stato dal ricorrente. Intanto il procedimento penale per i reati di falso nascente dalla contestata contraffazione del passaporto veniva archiviato a seguito di richiesta di archiviazione 24 maggio 1995 effettuata dalla Procura di Padova;

in pendenza di gravame sull'ordinanza di rigetto del Tribunale Amministrativo, veniva notificato provvedimento di espulsione al ricorrente protocollato al n. 559/443/105674/16/96 I divisione Servizio stranieri del Ministero dell'interno datato 3 settembre 1997 a firma del Ministro dell'interno *pro tempore* Giorgio Napolitano, ove si riteneva di espellere l'Okoye in quanto pericoloso per l'ordine pubblico. Tale provvedimento scaturiva da una informativa della questura di Padova datata 26 agosto 1997 nella quale peraltro si specificava che le informazioni contenutevi sul conto dell'Okoye provenivano dal consolato nigeriano in Italia;

tali denunce patite dal signor Okoye si sono concluse tutte con decreti di archiviazione e sentenze di non luogo a procedere e comunque rivelatesi infondate tanto che ad oggi il signor Okoye risulta incensurato;

il giorno 13 giugno 1997 il signor Okoye veniva aggredito da un cittadino extracomunitario di colore, poi deceduto in circostanze ignote, probabilmente un connazionale, che lo riduceva in fin di vita;

esiste poi altro provvedimento di espulsione datato 16 maggio 1997 emesso dal Prefetto della Provincia di Padova con cui veniva sanzionata l'espulsione al signor Paulinus Okoye a seguito dell'avvenuta revoca del permesso di soggiorno. Detto decreto, peraltro, pur se accompagnato da regolare relata di notifica, non venne mai mostrato all'Okoye, il quale ebbe conoscenza dell'atto unicamente quattro anni dopo, sfogliando un fascicolo processuale che lo riguardava;

frattanto il gravame proposto in via amministrativa avverso la pronuncia del Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto dava come risultato la sentenza n. 3569/2000 del Consiglio di Stato con cui veniva annullato il decreto di revoca del permesso di soggiorno a carico di Paul Okoye e notificato allo stesso in data 16 novembre 1994; ciò anche in conseguenza del decreto di archiviazione intervenuto per il reato di contraffazione del passaporto. A tale provvedimento l'Okoye ha correttamente fatto seguito con istanza al Ministero dell'interno, volta ad ottenere il conseguenziale annullamento del provvedimento di espulsione che proprio nella cassata revoca aveva il suo presupposto. Il Ministero ha negato l'annullamento dell'espulsione ed il TAR, ancora una volta adito dall'Okoye,

ancora non si è pronunciato su tale inerzia poiché a distanza di due anni non viene fissata udienza nel merito. Pochi giorni orsono, l'istanza di revoca del provvedimento di espulsione è stata reiterata dall'Okoye al fine di aprire nuove vie di tutela;

ad oggi infatti ogni via di autodifesa contro i provvedimenti patiti è preclusa. Per i procedimenti penali contestatigli è stata disposta l'archiviazione ed in alcuni degli episodi ascrittigli non è neanche stato denunciato. In via amministrativa poi, nonostante abbia ottenuto un parziale riconoscimento, di fatto non è stato dato seguito a quanto disposto dal Consiglio di Stato circa l'annullamento della revoca del permesso di soggiorno e su tale inerzia il TAR del Lazio, se pure adito, non procede. Anche il ricorso alla Corte Europea per i diritti dell'uomo è stato rigettato poiché la Corte adita si è ritenuta incompetente a giudicare;

al momento dunque il signor Okoye patisce una situazione di semi-clandestinità che non è supportata da alcun provvedimento giurisdizionale e che poggia su presupposti di fatto, mai accertati nelle vie istituzionali; tuttavia per una serie di coincidenze burocratiche gli è occlusa ogni forma di giustizia;

in data 12 novembre 2002 il signor Okoye veniva nuovamente espulso con decreto del Prefetto di Bologna poiché trovato sul territorio italiano in costanza del predetto provvedimento di espulsione senza la speciale autorizzazione del Ministero dell'interno prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 286 del 1998;

sempre in data 12 novembre 2002 il questore di Bologna, considerata l'impossibilità di eseguire con immediatezza la predetta espulsione mediante accompagnamento alla frontiera, disponeva il trattenimento del signor Okoye presso il centro di permanenza temporanea ed assistenza di Bologna «Mattei» ed in data 14 novembre 2002 il Tribunale di Bologna convalidava il predetto provvedimento del Questore; l'Okoye pertanto è stato condotto presso il centro di accoglienza «E. Mattei» di Bologna per essere tradotto definitivamente in Nigeria ove ormai non ha più casa e famiglia, lontano dal mondo che in oltre dodici anni di vita in Italia si è creato;

l'Unione delle Camere Penali Italiane ha espresso preoccupazione e ravvisato profili di incostituzionalità in relazione all'indebita restrizione della libertà dello straniero anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 105 dell'aprile 2001, in riferimento alla misura del trattenimento e dell'accompagnamento coattivo alla frontiera, stabilendo che entrambe le misure incidono sulla libertà personale e non meramente sulla libertà di circolazione, e che pertanto non possono essere adottate al di fuori delle garanzie dell'art. 13 della Costituzione,

si chiede di sapere:

se risultino i motivi per i quali il Tribunale Amministrativo adito più di cinque anni fa non fissa udienza per trattare l'illegittimità dell'espulsione emessa a carico dell'Okoye. Pende infatti un decreto del Ministro dell'interno impugnato dal signor Okoye in quanto emesso su circostanze la cui inesistenza si è pienamente rivelata (archiviazioni, stato di

incensuratezza), ma, nonostante ciò, Tribunale Amministrativo (ad oggi inerte anche a seguito di diverse istanze di fissazione udienza), Tribunale Civile in composizione monocratica, Tribunale Penale, Corte Europea per i Diritti dell'Uomo non hanno voluto (chi per ritenuta incompetenza a procedere, chi per inerzia) esercitare un controllo giurisdizionale su un provvedimento di espulsione a tutt'oggi privo di fondamento, ma che tuttavia continua a produrre i suoi effetti devastanti sino a privare un cittadino del suo mondo sociale familiare dal quale è stato allontanato pur essendo incensurato e tutt'altro che pericoloso per l'ordine pubblico; il decreto di espulsione, già impugnato dal signor Okoye, è stato posto in essere in violazione dell'articolo 19, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 286 del 1998 secondo cui «non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1, nei confronti degli stranieri conviventi... con il coniuge di nazionalità italiana»;

se non si ritenga utile intervenire per chiarire per quale motivo il signor Okoye sia stato colpito da decreto di espulsione, quando la norma in questione fa salva l'applicazione della disciplina in materia di espulsione solo nel caso in cui si tratti di decreti di espulsione emessi dal Ministero dell'interno per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato. Nel caso di specie il provvedimento di espulsione che ha colpito il signor Okoye è stato emesso dal Prefetto di Bologna in quanto si trovava nel territorio nazionale sprovvisto di speciale autorizzazione per il rientro in Italia e quindi non perché soggetto pericoloso per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato;

se non si intenda chiarire definitivamente la posizione amministrativa e di permanenza dell'Okoye nel nostro Paese;

quali azioni si intenda intraprendere per normalizzare e regolarizzare, qualora nulla osti, la posizione dell'Okoye in vista di un suo pieno e definitivo inserimento nel tessuto sociale ed economico del nostro Paese.

(4-03372)

(19 novembre 2002)

RISPOSTA. – Rispondendo all'interrogazione parlamentare presentata, si comunica che, in data 1° giugno 1990, il Sig. Okoye Paulinus, cittadino nigeriano, presentava richiesta di permesso di soggiorno per motivi di lavoro, esibendo il passaporto n. A654281, rilasciato dall'autorità nigeriana con apposizione di visto n. 9444/89, rilasciato il 17 novembre 1989, nonché il timbro di entrata apposto dalla polizia di frontiera di Roma Fiumicino in data 29 dicembre 1989. Di conseguenza al predetto veniva rilasciato il permesso di soggiorno, in seguito più volte rinnovato.

Successivamente, da accertamenti eseguiti dall'Ufficio Stranieri della Questura di Padova all'Ambasciata Italiana in Nigeria e all'Ufficio di Frontiera Aerea di Fiumicino, si veniva a conoscenza che il visto d'ingresso in Italia era contraffatto e il timbro di entrata parimenti falso.

In data 16 novembre 1994 veniva, pertanto, emesso il provvedimento di revoca del permesso di soggiorno e veniva effettuata apposita comunicazione all'Autorità Giudiziaria di Padova.

Avverso il provvedimento di revoca l'Okoye opponeva ricorso di TAR, che veniva rigettato con sentenza n. 1888/97, mentre il procedimento penale veniva archiviato in quanto non era stato possibile acquisire in via originale i documenti contraffatti, essendosi nel frattempo lo straniero munito di altro passaporto rilasciato dall'Ambasciata Nigeriana sita in Roma.

A seguito della sentenza del TAR, veniva emesso in data 10 maggio 1997 provvedimento di espulsione, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 39/90, nei confronti dell'Okoye. Il medesimo, infatti, a seguito del provvedimento di revoca del permesso di soggiorno, si era venuto a trovare in posizione irregolare, né aveva beneficiato della sanatoria *ex* D.L. 489/95.

Avverso la citata decisione del TAR n. 188/97 lo straniero proponeva l'impugnazione innanzi al Consiglio di Stato il quale, con sentenza del 4 aprile 2000, accoglieva il ricorso limitatamente al profilo riguardante la mancanza, da parte degli organi inquirenti, della certezza della prova del reato di contraffazione dei timbri e dei sigilli per cui l'interessato era stato indagato, e la conseguente impossibilità di ritenere raggiunto il ragionevole convincimento dell'alterazione della data d'ingresso dell'Okoye nel territorio nazionale, al fine di conseguire la regolarizzazione della posizione relativa all'ingresso e soggiorno ai sensi dell'art. 9 della legge 39/90.

Nella medesima sentenza il Consiglio di Stato evidenziava, però, la persistenza in capo all'Amministrazione dell'onere di verificare con quali altri mezzi probatori il ricorrente avesse dimostrato il proprio soggiorno in Italia alla data del 1° dicembre 1989, e di rinnovare eventualmente, sulla scorta degli ulteriori elementi acquisiti, la revoca del permesso di soggiorno nei confronti dell'interessato.

Si soggiunge che, comunque, nel frattempo, il Ministro dell'interno con provvedimento del 3 settembre 1997 aveva disposto anche l'espulsione dal territorio nazionale del cittadino nigeriano per motivi di ordine e sicurezza pubblica e che tale provvedimento risulta tuttora efficace in quanto, pur essendo stato impugnato dall'Okoye innanzi al Consiglio di Stato, il citato consesso si è pronunciato in senso sfavorevole rigettando il ricorso con ordinanza n. 1477/99 del 16.7.1999.

Il 30 ottobre 1997 l'Okoye comunicava di avere contratto matrimonio, il 7 ottobre 1997, con Yassin Hani, nata a Mogadiscio (Somalia) in data 8 marzo 1972, e, pertanto, presentava al Ministro dell'interno istanza di riammissione nel territorio nazionale, che gli veniva rigettata. In merito alla citata istanza di riammissione, la Questura di Padova aveva espresso parere negativo, anche in considerazione della pericolosità sociale dell'Okoye, desumibile in particolare modo dal potere economico di fatto esercitato dallo stesso e dal conseguente ruolo acquisito, quale *leader* della parte della comunità nigeriana dedita al compimento di attività illecite.

Allo stato attuale risulta, pertanto, ancora efficace il decreto di espulsione emesso dal Ministro dell'interno la cui eseguibilità, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 286/98, opera anche nei confronti di cittadini extracomunitari che siano coniugi conviventi di cittadino italiano.

Lo straniero, espulso dal territorio nazionale, dapprima in data 12 settembre 1997 dalla Questura di Padova e successivamente il 30 luglio 2000 da personale della Questura di Roma, in esecuzione del citato decreto del Ministro dell'interno del 3 settembre 1997, veniva rintracciato a Bologna il 12 novembre 2002.

Nei confronti dello stesso, rientrato nello Stato senza avere ottenuto la prescritta autorizzazione di cui all'art. 13 punto 13 del D. L.vo 286/98, il prefetto di Bologna emetteva, ai sensi del predetto articolo di legge, un decreto di espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera come necessaria conseguenza del provvedimento di espulsione del Ministro dell'interno.

Non essendo stato possibile eseguire con immediatezza l'espulsione, il Questore di Bologna ne disponeva il trattenimento nel locale centro di permanenza temporanea: tale provvedimento veniva convalidato dal Tribunale di Bologna in data 12 novembre 2002.

Lo stesso Tribunale in data 27 novembre 2002 respingeva il ricorso contro il citato decreto di espulsione.

Avverso quest'ultimo provvedimento l'Okoye presentava ricorso per Cassazione a seguito del quale, con decisione del 2 dicembre 2002, il Tribunale di Bologna, su specifica richiesta, sospendeva l'esecuzione dell'espulsione ai sensi dell'art. 373 del codice di procedura civile in attesa delle decisioni della suprema Corte.

Tuttavia in data 12 dicembre 2002, a seguito di richiesta di riesame inoltrata dalla Questura di Bologna, il Tribunale revocava il provvedimento di sospensione dell'esecuzione dell'espulsione. Conseguentemente in data 14 dicembre 2002 l'Okoye veniva accompagnato alla frontiera di Fiumicino e rimpatriato con scorta fino a Lagos.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

MANTOVANO

(6 giugno 2003)

BRUNALE. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso che:

la Direzione provinciale delle Poste di Pisa ha deciso di chiudere l'Ufficio Postale della città di S. Miniato per almeno tre mesi a partire dal 24 luglio 2002 per lavori di ristrutturazione della sede;

la decisione è stata assunta senza darne preventiva informazione alle Autorità locali e, in particolare, al Sindaco, bensì affiggendo un cartello allo sportello in questione che avvisa gli utenti a recarsi in altra sede posta nella parte bassa della città;

tale decisione, come prevedibile, ha creato proteste e disagi sia in relazione ai bisogni dei cittadini residenti e utenti del servizio svolto da

questo ufficio che insieme a tutti gli altri uffici pubblici ha sede nel centro storico della città, sia in relazione all'importante flusso turistico che proprio in questo periodo sta visitando la città non dispone di uno dei servizi più importanti;

per alleviare il disagio alle persone più anziane il Sindaco ha dovuto predisporre un servizio di trasporto a domanda per la riscossione della pensione;

la vicenda in sé evidenzia soprattutto nel metodo, superficialità da parte delle Poste Italiane che attraverso i suoi responsabili periferici continua ad operare in dispregio degli elementari obblighi di verificare con le Autorità locali gli effetti che simili provvedimenti, seppur necessari, possono arrecare nelle singole realtà urbane e territoriali;

più in generale, un simile metodo di operare da parte di Poste Italiane, contrasta non solo con la necessità di sviluppare e mantenere anche per suo interesse rapporti di collaborazione con chi rappresenta democraticamente sul territorio gli interessi generali delle popolazioni amministrative ma, ad avviso dell'interrogante, viola disattendendolo il contenuto dell'articolo 50, comma 7, del Testo Unico sugli Enti Locali che attribuisce al Sindaco compiti di coordinamento e di riorganizzazione degli orari dei servizi pubblici aventi sede nel territorio comunale;

a maggior ragione, la decisione di chiudere temporaneamente l'Ufficio Postale di S. Miniato, dopo la recente avvenuta riduzione del servizio del centro-città a causa del processo di razionalizzazione non condiviso da quella Amministrazione comunale, sarebbe dovuta avvenire prestando la massima attenzione e il massimo rispetto verso la comunità di S. Miniato,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro sia a conoscenza dei fatti e del metodo di operare di Poste Italiane in provincia di Pisa;

se Poste Italiane sia tenuta al rispetto di quanto previsto all'articolo 50, comma 7, del Testo Unico sugli Enti Locali;

se Poste Italiane sia in grado di rispettare i tempi prevista della chiusura temporanea dell'Ufficio poste di S. Miniato (3 mesi a partire dal 1° agosto 2002);

se, in caso contrario, non ritenga utile e opportuno intervenire perché Poste Italiane possa affrontare temporaneamente in altri locali il servizio fino ad avvenuta ristrutturazione di quelli chiusi.

(4-02794)

(30 luglio 2002)

RISPOSTA. – Al riguardo si ritiene opportuno far presente che, a seguito della trasformazione dell'Ente Poste Italiane in società per azioni, l'operato riguardante la gestione aziendale rientra nella competenza propria degli organi statutari della società.

Il Ministero delle comunicazioni – quale Autorità nazionale di regolamentazione del settore postale – ha tra i propri compiti quello di verifi-

care il corretto espletamento del servizio universale erogato da Poste Italiane.

Tale attività è volta ad accertare che la qualità del servizio svolto su tutto il territorio nazionale risponda ai parametri fissati dalla normativa comunitaria e nazionale, peraltro recepiti nel contratto di programma, e ad adottare idonei strumenti sanzionatori nel caso in cui si dovesse verificare il mancato rispetto degli standard qualitativi fissati.

Ciò premesso in linea generale per quanto riguarda il particolare caso della chiusura dell'ufficio postale ubicato nel centro storico di San Miniato, la società Poste ha comunicato che l'ufficio in questione necessitava di consistenti lavori di restauro – peraltro iniziati previo nulla osta della Sovrintendenza alle Belle Arti di Pisa e a seguito di autorizzazione edilizia della locale autorità comunale – che non si conciliavano con la permanenza del personale e della clientela all'interno dell'ufficio, circostanza che ha reso necessaria la chiusura dello stesso.

Nel precisare che l'ufficio è stato riaperto al pubblico a decorrere dal 14 marzo 2003 a conclusione degli interventi suddetti e dell'approvvigionamento dei nuovi arredi, la società Poste ha informato che durante il periodo di chiusura l'ufficio ha trovato provvisoria ubicazione presso alcuni ambienti, offerti in comodato gratuito dalla Cassa di Risparmio locale, dietro interessamento del sindaco e che alcuni giorni prima della chiusura i responsabili dell'ufficio avevano richiesto con una lettera circolare indirizzata a tutti i titolari di casella postale (tra cui il Comune) quale fosse la modalità di consegna della corrispondenza prescelta (presso il domicilio o presso l'ufficio di S. Miniato Basso) durante il periodo di esecuzione dei lavori.

Quanto alla questione generale dell'orario di servizio posta nell'atto parlamentare in esame si ritiene opportuno far presente che nel decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, che costituisce la normativa speciale che regola, tra l'altro, l'attività del fornitore del servizio postale universale, non sono previsti specifici obblighi circa gli orari di apertura degli uffici postali. Questi ultimi rientrano fra le modalità organizzative della società che ha più volte assicurato di adoperarsi al massimo grado per cercare di contemperare le esigenze della clientela di un determinato territorio con i propri vincoli di natura tecnica ed organizzativa e con la necessità di pervenire all'equilibrio economico gestionale.

Il Consiglio di Stato, intervenendo in merito ad un ricorso straordinario proposto avverso la chiusura pomeridiana di un ufficio postale (parere n. 1027/2002 dell'8 maggio 2002), ha significato che la società Poste deve organizzare il proprio orario di apertura al pubblico in modo da garantire le esigenze essenziali legate all'espletamento del servizio universale, tenendo, tuttavia, conto delle esigenze poste dal perseguimento dell'equilibrio finanziario nella gestione e, di conseguenza, con la discrezionalità e l'indipendenza proprie di una autonomia gestionale.

L'art. 50, comma 7, del decreto legislativo n. 267/2000, che stabilisce la competenza del sindaco in materia di organizzazione e coordinamento degli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi

pubblici, è da ritenere norma generale posta a presidio dell'erogazione dei servizi di interesse pubblico a carattere strettamente locale, affidata alle cure dei sindaci.

Come è noto la società Poste cerca, ogni volta che ciò è possibile, di raggiungere intese a livello locale in occasione delle scelte poste in essere al fine di razionalizzare la propria rete logistica atteso che è primario interesse della società stessa mantenere la capillare diffusione degli uffici sul territorio.

Il Ministro delle comunicazioni

GASPARRI

(9 giugno 2003)

CARELLA. – *Al Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio.*
– Premesso che:

il territorio della provincia di Foggia è interessato da 10 richieste di autorizzazioni per altrettante centrali termoelettriche, di cui sette a ciclo combinato alimentate a metano, rispettivamente nei comuni di Foggia, S. Severo, Troia, Serracapriola, Rignano, Candela e Manfredonia, quest'ultima addirittura all'interno dello stabilimento ex Enichem, ora inserito nei siti inquinati di interesse nazionale e soggetto a bonifica, e tre alimentate a biomasse nei comuni di Carapelle Orta Nova e Ortona, ricadenti in un perimetro di poco superiore a trentacinque chilometri;

per quanto riguarda i fabbisogni delle tre centrali alimentate a biomasse esse hanno bisogno ciascuna di 250.000 tonnellate anno di combustibile, e le società proponenti nelle loro relazioni fanno tutte riferimento alla necessità di utilizzare le paglie residue della mietitura delle graminacee da granella (frumento, orzo, avena) che, nella provincia di Foggia, vengono stimate in una produzione annua di 475.000 tonnellate anno, destinate già ad altri utilizzi, quali quello zootecnico e per la fornitura di balle utilizzate nelle fungaie;

tali paglie risultano, come è evidente, ampiamente insufficienti ad alimentare una sola centrale, figurarsi poi per il numero di tre, ragione per cui le stesse società nelle loro relazioni non fanno mistero di poter utilizzare altre fonti, e si parla espressamente di rifiuti non pericolosi (che non sono costituiti solamente dai residui di potatura);

l'analisi dei fabbisogni di approvvigionamento fa necessariamente insorgere il dubbio che questi impianti si presentano proprio come inceneritori di rifiuti e destano preoccupazione;

l'assessore all'ambiente della Provincia di Foggia inoltre, giustamente preoccupato di questa richiesta esagerata per l'individuazione di siti per centrali, in data 15 ottobre 2001, scriveva al servizio valutazione impatto ambientale del Ministero dell'ambiente che sulle centrali a ciclo combinato ha avviato le procedure di valutazione delle emissioni e di impatto, – che incidenza avrà il complesso delle emissioni di gas-serra in un'area già fortemete interessata da desertificazione e da lunghi periodi

siccitosi? – chiedendo una conferenza urgente tra comuni interessati, regione, provincia, Ministero e società proponenti;

tale richiesta veniva motivata dall'assessore anche per l'assenza del piano energetico regionale, già commissionato dalla Regione Puglia, ma non ancora adottato;

tale altissima densità di nuove centrali, i cui camini si attestano su altezze di cinquanta metri e diametri di tre metri, dislocati per lo più in zone agricole su un territorio, come quello della provincia di Foggia, che ha una secolare vocazione agricola e dove il paesaggio è un patrimonio da tutelare, così come si sta facendo con il Parco Nazionale del Gargano e con i prossimi parchi regionali, testimoni di un interesse regionale, nazionale e internazionale verso il paesaggio e la natura della nostra terra di Capitanata;

la politica energetica nazionale ignora, invece, una fonte sicuramente rinnovabile e inesauribile per le nostre terre, come la produzione di energia elettrica utilizzando l'energia solare, secondo sistemi che da moltissimi anni vengono studiati nella stazione sperimentale dell'Enea che ospita l'impianto fotovoltaico di Monte Aquilone, proprio nella provincia di Foggia,

l'interrogante chiede al Ministro in indirizzo se non ritenga necessario, e urgente, dare corso alla conferenza richiesta dall'assessore all'ambiente della Provincia di Foggia, ovvero di ripensare ad un intervento di politica energetica che recuperi il grave ritardo italiano proprio nel dare slancio alla produzione di energia fotovoltaica a cominciare dai diecimila tetti solari che si dovevano realizzare in questi ultimi due anni, tenendo conto che la richiesta, così numerosa, di centrali termoelettriche nella provincia di Foggia ha fatto sorgere nuovi comitati cittadini a San Severo contro la Mirant, a Serracapriola, a Orta Nova, Carapelle e Ortona contro la EuroEnergy Group e la Erba srl, a Manfredonia contro l'Enichem-agricoltura in liquidazione.

(4-00785)

(5 novembre 2001)

RISPOSTA. – In merito a quanto indicato nell'atto di sindacato ispettivo di cui all'oggetto, si rappresenta che, alla data odierna, sul territorio della provincia è in formale procedura di valutazione di impatto ambientale un progetto per la realizzazione di una centrale termoelettrica nel Comune di Foggia, proposta dalla Società Foggia Energia, mentre sono sospese le procedure relative alla centrale, sempre nel Comune di Foggia, della Società Edison Energia e a quella nel Comune di Troia della Società Italgas. Conclusa è invece la procedura della centrale del Comune di San Severo della Società Mirant.

In merito alla lamentata mancanza di programmazione degli interventi, in materia di produzione di energia, si fa presente che la Regione Puglia, con nota del 18 febbraio 2003, ha comunicato di «...essere impe-

gnata nel completare in tempi rapidi la definizione del proprio Piano Energetico Ambientale.

La definizione di tale importante Piano consentirà a questa Regione di poter meglio inquadrare e valutare le specifiche numerose istanze relative alla realizzazione nel territorio pugliese di centrali termoelettriche di potenza superiore a 350 MW e, conseguentemente, esprimere i propri pareri nell'ambito delle procedure statali.

Alla luce di quanto sopra segnalato, si rappresenta l'esigenza di considerare un periodo di moratoria di almeno quattro mesi nella definizione delle procedure autorizzative in corso».

Inoltre, nell'ambito della Conferenza Unificata prevista dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è stato sancito un accordo tra il Governo, le Regioni, i Comuni e le Comunità montane relativamente ai criteri generali di valutazione dei progetti di costruzione e di esercizio di impianti di produzione di energia elettrica.

Nell'allegato A di tale accordo, oltre ai criteri di «Adeguatezza della collocazione e della coerenza territoriale», sono previsti tra i «Criteri generali» anche la «coerenza con le esigenze di fabbisogno energetico e dello sviluppo produttivo della regione o della zona interessata dalla richiesta, con riferimento anche alle ricadute di soddisfacimento del fabbisogno energetico e di sviluppo sulle regioni confinanti».

Il Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio

MATTEOLI

(3 giugno 2003)

CORTIANA. – *Ai Ministri dell'ambiente e per la tutela del territorio e delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

nei giorni scorsi sulle coste della Galizia una petroliera, la Prestige, è naufragata, causando la fuoriuscita di migliaia di tonnellate di combustibile nel mare, provocando un gravissimo disastro ecologico;

anche in Italia transitano ogni anno decine di pericolosissime navi cisterna che trasportano combustibile;

di recente è transitata a Genova una piccola nave cisterna turca, la Pazar, un mezzo di trasporto fuori da ogni *standard* di sicurezza, inserita dalla Commissione Europea al primo posto nella lista delle carrette del mare;

visto che le autorità preposte non hanno respinto la Pazar, anche perchè la lista delle carrette del mare non è stata recepita dal Governo italiano,

si chiede di sapere:

se non sia il caso di recepire immediatamente la lista delle carrette del mare al fine di evitare disastri ecologici irreparabili;

se non sia il caso di promuovere l'adozione di misure internazionali immediatamente efficaci per ridurre i forti rischi per l'ecosistema e di conseguenza anche per l'economia italiana.

(4-03529)

(10 dicembre 2002)

RISPOSTA. – In data 3 dicembre 2002 si è provveduto all'insediamento del Comitato di Monitoraggio previsto dall'articolo 8 dell'Accordo Volontario.

Sulla base delle decisioni assunte nel corso della riunione, in data 8 dicembre 2002, è stata trasmessa la lettera circolare alle parti firmatarie dell'Accordo con la richiesta di riferire, entro la data del 10.1.2003, sullo stato di attuazione degli interventi assunti, per quanto di competenza, in sede di sottoscrizione dell'Accordo.

Le relazioni tecniche pervenute sono state esaminate e discusse nel corso della seconda riunione del Comitato di Monitoraggio tenutasi il 20 gennaio 2003.

Allo stato attuale si sta procedendo alla verifica tecnica di quanto relazionato dalle Parti, nonché alla valutazione dell'opportunità di creare specifici sottogruppi di lavoro nell'ambito del Comitato di Monitoraggio con il compito di approfondire specifiche tematiche e, se del caso, proporre anche eventuali iniziative amministrative-legislative finalizzate al rafforzamento dei livelli di sicurezza ambientale del trasporto marittimo nelle acque nazionali.

Si aggiunge che, in ordine alle iniziative finalizzate ad impedire il transito nei nostri mari di navi monoscafo, con più di 15 anni di anzianità, sono stati adottati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con questa Amministrazione, due decreti, in data 21 febbraio e 18 aprile, che recano «il divieto di accesso di alcune navi nei porti nazionali per la salvaguardia della sicurezza della navigazione».

Il Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio

MATTEOLI

(3 giugno 2003)

COSTA. – *Al Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio.* –
Premesso:

che l'ENEA ritiene che il territorio salentino sia idoneo ad accogliere 65 siti dei 214 su tutto il territorio nazionale da destinare allo stoccaggio delle scorie nucleari;

che una simile determinazione è allarmante se si tiene conto che la Puglia è una regione ad alto rischio di dissesto idrogeologico, con 207 zone censite dal Ministero dell'Ambiente, con 3 aree ad alto rischio ambientale (Taranto, Brindisi e Manfredonia), con centinaia di discariche

abusive, con un territorio carsico che presenta circa 1.550 grotte non ancora gestite;

che simili dati sono di per sé sufficiente ad escludere il progetto dell'ENEA;

che, inoltre, l'economia agricola e turistica della Puglia e del Salento in particolare subirebbe danni irreparabili da una scelta di così forte impatto ambientale,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire per evitare che vengano operate scelte come quella di cui sopra, che avrebbero senz'altro un gravissimo risvolto in termini sanitari ed economici per il territorio pugliese che le popolazioni non accetterebbero.

(4-03874)

(12 febbraio 2003)

RISPOSTA. – In merito all'atto di sindacato ispettivo di cui all'oggetto, concernente la localizzazione del sito nazionale per il deposito di rifiuti radioattivi, va innanzitutto sottolineato che la realizzazione di un deposito nazionale per i rifiuti radioattivi è da considerare come una necessità divenuta ormai urgentissima.

In Italia sono infatti già presenti, per la maggior parte precariamente stoccati presso i siti di produzione, oltre 25.000 metri cubi di rifiuti radioattivi derivanti dal pregresso funzionamento degli impianti nucleari, attivi sino alla seconda metà degli anni '80, nonché dalle attività industriali, di ricerca e, soprattutto, sanitarie, nelle quali sorgenti radioattive sono state e continuano ad essere impiegate, determinando, insieme alle operazioni di mantenimento in sicurezza degli impianti nucleari ancorché spenti, un incremento annuo di alcune centinaia di metri cubi del quantitativo totale di rifiuti già presenti.

Circa 6.000 ulteriori metri cubi dovranno rientrare in Italia dagli impianti inglesi ove è stata riprocessata la maggior parte del combustibile nucleare a suo tempo utilizzato nelle centrali ENEL.

Inoltre, dalla disponibilità del deposito nazionale dipenderà l'effettiva possibilità di smantellare gli impianti nucleari spenti e di restituire quindi i loro rispettivi siti ad ogni successivo uso, esenti da vincoli di natura radiologica. Il *decommissioning* degli impianti produrrà infatti alcune decine di migliaia di metri cubi di rifiuti radioattivi che dovranno essere idoneamente depositati.

Va altresì premesso che, dal punto di vista radiologico, un deposito di rifiuti, realizzato e gestito secondo gli *standard* appropriati, presenta rischi praticamente nulli, che non debbono essere assimilati a quelli di un reattore o di altri impianti nucleari. Si tratta infatti di un'opera di tipo passivo, che non richiede cioè, per la sua sicurezza, il funzionamento di sistemi e di componenti. Nelle soluzioni più ricorrenti, infatti, un deposito di rifiuti radioattivi è costituito da alcuni edifici di contenimento dotati di pareti in cemento armato di grosso spessore, completamente riempiti di fusti metallici contenenti i rifiuti, previamente trasformati, attraverso il processo di

condizionamento, in blocchi di cemento che riempiono interamente il fusto metallico.

In alcune soluzioni, gli interstizi tra i fusti vengono a loro volta riempiti con cemento, in modo tale che l'edificio risulta in pratica trasformato in un unico blocco monolitico; in altre soluzioni, i fusti sono inglobati in moduli cubici di calcestruzzo di circa 2 metri di lato (18 fusti per modulo) che vengono poi collocati a riempire l'edificio. Questa seconda soluzione rende possibile un eventuale recupero dei rifiuti inglobati in un singolo modulo.

Per quanto attiene alla localizzazione del deposito, si è a conoscenza dell'attività svolta da una *task force* dell'ENEA, che ha sin qui condotto una selezione di aree potenzialmente idonee all'insediamento del deposito, aree presenti, peraltro, in numerose regioni italiane e sulle quali la stessa *task force* sta ancora effettuando valutazioni.

In merito a tale attività, svolta certamente su solide basi scientifiche, va tuttavia precisato che i criteri di selezione adottati sono stati definiti dalla stessa *task force* e, pur se possono apparire rispondenti a *standard* condivisibili, non sono stati oggetto di alcuna validazione da parte dell'APAT e delle Amministrazioni a ciò preposte, tanto meno di alcuna considerazione per quanto riguarda le compatibilità tra l'insediamento del deposito e le diverse vocazioni dei territori.

Al riguardo si osserva che in un disegno di legge delega in materia di gestione dei rifiuti radioattivi di proposta governativa (disegno di legge n. 3297, articolo 27) è previsto, tra l'altro, che il decreto legislativo delegato attribuisca ad un soggetto idoneo la responsabilità di individuare i siti e preveda che i parametri per la selezione dei siti idonei alla localizzazione siano definiti dal Ministro delle attività produttive, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio, con il Ministro della salute e con la Conferenza Unificata; per la scelta del sito è prevista l'intesa della Regione interessata, sentiti gli enti locali interessati.

La necessità di accelerare i tempi, su una questione così delicata, ha portato all'emanazione della recente ordinanza del 7 marzo 2003, n. 3267, del Presidente del Consiglio dei ministri, che, come è noto, ha nominato un Commissario delegato per la messa in sicurezza dei materiali nucleari.

L'ordinanza prevede che il Commissario provveda, d'intesa con la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, a «porre in essere ogni iniziativa utile per la predisposizione di uno studio volto a definire le soluzioni idonee a consentire la gestione centralizzata delle modalità di deposito dei rifiuti radioattivi».

Nel più breve tempo possibile, il Commissario provvederà a individuare, sulla base degli elementi in possesso, il sito idoneo a smaltire i rifiuti radioattivi.

Il Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio

MATTEOLI

(3 giugno 2003)

COSTA. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università, della ricerca.* –
Premesso:

che in questi giorni è scaduto il termine per la presentazione di proposte di nuovi indirizzi e corsi di studio per le scuole superiori della regione Puglia;

che il piano predisposto dalla provincia di Lecce non è stato presentato alla Regione entro il termine previsto;

che la dirigenza dell'ufficio scolastico regionale ha chiesto una proroga al Ministro, che dovrebbe essere concessa con urgenza atteso che sta scadendo il termine per le iscrizioni da parte dei ragazzi,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire affinché venga concessa la suddetta proroga.

(4-03758)

(30 gennaio 2003)

RISPOSTA. – Si risponde alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto con la quale l'onorevole interrogante chiede interventi per la concessione di una proroga al termine per la presentazione di proposte di nuovi indirizzi e corsi di studio per le scuole superiori della regione Puglia, atteso che il piano predisposto dalla provincia di Lecce non è stato presentato alla Regione entro il termine previsto.

Al riguardo si comunica che la questione ha trovato soluzione in data 14 febbraio 2003; infatti, a seguito di riapertura delle funzioni anagrafiche delle istituzioni scolastiche, sono stati inseriti 32 indirizzi e corsi di studio nelle scuole superiori della provincia di Lecce in modo da consentire l'adeguamento dell'offerta formativa alle esigenze del territorio per l'anno scolastico 2003-2004.

*Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione,
l'università e la ricerca*

APREA

(3 giugno 2003)

COSTA. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.*
– Premesso:

che il dirigente scolastico dell'ISS di Martano (Lecce) ha inoltrato regolare domanda per ottenere l'istituzione del liceo classico a partire dall'anno scolastico 2003/2004;

che è pervenuto alla scuola un numero di preiscrizioni adeguato per la formazione di una classe di IV ginnasio;

che l'istituzione richiesta non crea cambiamenti nell'attuale sistema dell'offerta formativa, ma solo l'arricchimento all'interno del distretto scolastico di Martano;

che tale distretto comprende, altresì, l'area di minoranza linguistica greca tutelata dalla legge 482/1999;

che l'istituzione del liceo classico a Martano corrisponde a esigenze oggettive delle popolazioni di questa area;

che l'indirizzo richiesto non altera la situazione attuale degli indirizzi scolastici, attesa la presenza nell'ISSIS di Martano del liceo scientifico, e non crea alcuna situazione di interferenza o sovrapposizione con gli indirizzi scolastici già esistenti;

che la scuola in questione dispone di locali idonei nello stesso edificio che oggi ospita l'istituto tecnico commerciale;

che è prevista nel programma triennale per le opere pubbliche della Provincia di Lecce la costruzione di un nuovo edificio su suolo attiguo all'attuale sede dell'istituto tecnico commerciale;

che tale istituzione comporterebbe come onere finanziario per l'anno 2003/2004 solo quello derivante dall'insegnamento del greco per quattro ore settimanali, giacché tutte le altre ore previste dal corso di studi sono attribuibili a docenti già in organico nella scuola di cui dovrebbe far parte il nuovo indirizzo,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire andando incontro alle richieste legittime dell'ISSIS di Martano, anche verificando la legittimità di tutto l'*iter* della richiesta in oggetto.

(4-03929)

(20 febbraio 2003)

RISPOSTA. – In riferimento all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, relativa alla richiesta avanzata dal dirigente scolastico dell'Istituto statale di istruzione secondaria superiore «S. Trinchese» di Martano per l'istituzione di una sezione di liceo classico a partire dall'anno scolastico 2003/2004, si comunica che la questione oggetto dell'interrogazione può considerarsi superata.

Infatti, il Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Puglia ha riferito che la competente Giunta Provinciale di Lecce ha trasmesso la delibera n. 96 del 26 febbraio 2003 con parere favorevole; di conseguenza, con nota prot. n. 2659 del 19 marzo 2003 diretta al competente Assessore Regionale alla Formazione Professionale e Pubblica Istruzione, la suddetta richiesta è stata inserita nel piano relativo all'attivazione nella provincia di Lecce di nuovi indirizzi di studio, a decorrere dall'anno scolastico 2003/2004.

In precedenza la richiesta in argomento non risultava compresa nell'intesa raggiunta in data 12 dicembre 2002 con l'Amministrazione Provinciale di Lecce, in quanto la stessa Amministrazione, con la deliberazione di Giunta n. 17 del 17 gennaio 2003, comunicata con nota n. 2677 del 21 gennaio 2003, la escludeva con la seguente motivazione negativa: «... l'istituzione presso l'I.S.I.S.S. di Martano di un Liceo Classico, prefigurerebbe, allo stato attuale, una sostanziale alterazione dell'attuale offerta formativa esistente nel territorio, creando interferenze e sovrapposizioni, e sarebbe in contrasto con lo spirito della riforma scolastica attualmente in discussione in Parlamento...».

L'orientamento inizialmente espresso dall'Amministrazione provinciale era motivato dalla necessità di non incidere negativamente sul funzionamento dei Licei Classici dei comuni vicini (Maglie e Galatina).

Per i motivi sopra esposti la richiesta del dirigente scolastico dell'I.S.I.S.S. di Martano non fu inclusa nella proposta formulata dall'ufficio scolastico regionale per la Puglia alla Regione (nota n. 21/LE del 31 gennaio 2003) per l'acquisizione dell'atto di indirizzo.

Come già detto sopra, solo con nota del 4 marzo 2003 la stessa Giunta Provinciale di Lecce ha poi trasmesso la delibera n. 96 del 26 febbraio 2003 con parere favorevole, consentendo così il superamento della questione.

*Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione,
l'università e la ricerca*

APREA

(3 giugno 2003)

D'AMBROSIO. – *Ai Ministri delle comunicazioni, dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

le sorprese alle Poste Italiane SpA non finiscono mai e sono sempre peggiori delle precedenti, nel momento in cui la società ha assunto l'atteggiamento e la parvenza tipica degli enti di natura privatistica, dimenticando forse che il Ministero dell'economia e delle finanze è il primo azionista;

la soppressione del compartimento regionale delle Poste nel Molise con la conseguente aggregazione all'Abruzzo e la chiusura di numerosi uffici su tutto il territorio della regione ha provocato ingenti danni ad una regione già colpita e messa in ginocchio dai recenti eventi sismici;

un ennesimo atto discriminante è stato consumato ai danni di un gruppo di giovani che ipotizzano il reato dell'abuso di potere in atto d'ufficio della società Poste Italiane, nel momento in cui è stata cancellata la graduatoria provinciale, esistente da oltre dieci anni, di tutti quei giovani che, assunti a tempo determinato, hanno attivato il tentativo di conciliazione presso la Commissione Provinciale del Lavoro. In caso di esito negativo del tentativo esperito, si rivolgeranno al Giudice del lavoro per ottenere l'assunzione a tempo indeterminato, come è avvenuto in altre realtà del territorio nazionale. Gli interessati sono sul piede di guerra per il ripristino dello «status quo ante» e per il risarcimento del danno subito;

è nell'intenzione della società in questione la privatizzazione del trasporto degli effetti postali agli uffici della Provincia mettendo in pericolo ulteriori posti di lavoro;

non è affatto sopita la circostanza secondo cui, entro qualche mese, l'Ufficio C.P.O. delle Poste di Isernia potrebbe essere chiuso, avvantaggiando ulteriormente l'Abruzzo e impoverendo sempre più il Molise che nel giro di pochi anni ha perso oltre 700 posti di lavoro,

si chiede di sapere quali provvedimenti i Ministri in indirizzo intendano adottare per il ritiro di tali proposte avanzate dalla Poste Italiane, che fanno temere per il futuro occupazionale dei lavoratori molisani.

(4-03888)

(13 febbraio 2003)

RISPOSTA. – Al riguardo si ritiene opportuno far presente che, a seguito della trasformazione dell'Ente Poste Italiane in società per azioni, l'operato riguardante la gestione aziendale rientra nella competenza propria degli organi statutari della società.

Il Ministero delle comunicazioni – quale Autorità nazionale di regolamentazione del settore postale – ha tra i propri compiti quello di verificare il corretto espletamento del servizio universale erogato da Poste Italiane.

Tale attività è volta ad accertare che la qualità del servizio svolto su tutto il territorio nazionale risponda ai parametri fissati dalla normativa comunitaria e nazionale, peraltro recepiti nel contratto di programma, e ad adottare idonei strumenti sanzionatori nel caso in cui si dovesse verificare il mancato rispetto degli *standard* qualitativi fissati.

Ciò premesso, al fine di disporre di elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato nell'atto parlamentare in esame, non si è mancato di interessare la medesima società Poste la quale ha riferito che, nell'ambito delle iniziative adottate al fine di riorganizzare le proprie strutture operative, ha sempre cercato di arrivare ad un punto di equilibrio fra la necessità di conseguire risultati economico-finanziari in linea con gli impegni assunti e la volontà di non disattendere le aspettative della clientela.

In linea con tali principi la società medesima ha precisato che le uniche iniziative di razionalizzazione che hanno riguardato il Molise risalgono al 2001 quando è stata attuata la chiusura di soli 5 uffici fra tutti quelli presenti nell'area regionale interessata.

Tali interventi sono stati realizzati al fine di riorganizzare la rete logistica aziendale sempre, tuttavia, nel rispetto della salvaguardia della diffusione capillare degli uffici sul territorio, elemento che rappresenta una risorsa fondamentale per la società e che la stessa è interessata a mantenere sempre, però, entro i limiti di una gestione economicamente equilibrata.

La chiusura di uffici i cui ricavi non riescono neppure a coprire i costi a causa degli esigui volumi di traffico, ha proseguito Poste Italiane, rappresenta una soluzione estrema cui si fa ricorso solo quando ogni altro strumento si sia dimostrato impraticabile tenendo, altresì, conto di parametri oggettivi quali la distanza dall'ufficio più vicino, la composizione della popolazione, nonché il tipo di domanda di servizi (se rigida o suscettibile di incrementi).

Nel corso del 2002 non sono stati attuati provvedimenti di chiusura di uffici postali nella regione in parola né, stando a quanto riferito, sono previsti interventi del genere per l'anno in corso.

La notizia «di una cancellazione delle graduatorie provinciali» – di cui è cenno nell'atto parlamentare cui si risponde – non trova riscontro nei dati aziendali: Poste italiane ha, infatti, precisato di fare ancora ricorso alle cosiddette graduatorie risalenti al 1998 ogni volta che si rende necessario individuare unità per procedere ad assunzioni temporanee.

In attuazione dell'accordo raggiunto con le organizzazioni sindacali nell'ottobre 2001, inoltre, la società Poste ha comunicato di aver proceduto all'assunzione di 45 unità con contratto di apprendistato.

Quanto alla paventata privatizzazione del trasporto degli effetti postali la società ha riferito che, in realtà, si tratta di una collaborazione con alcuni vettori esterni di cui l'azienda si avvale per assicurare il regolare svolgimento del servizio durante i periodi di traffico particolarmente intenso.

Il riassetto generale delle lavorazioni – ha proseguito Poste italiane – ha, in alcuni casi, determinato l'accorpamento dei processi lavorativi di alcune regioni ma tale riorganizzazione non ha intaccato l'autonomia gestionale delle singole realtà territoriali.

Tale processo di ristrutturazione aziendale, volto a valorizzare le diverse attività produttive e concretizzatosi in genere con una diversa organizzazione del servizio di recapito e lo sviluppo dei centri di rete postale al fine di raggiungere un incremento delle produttività attraverso una più razionale utilizzazione degli addetti, non ha, tuttavia, comportato modifiche dei livelli occupazionali.

A seguito delle iniziative in parola verranno acquisiti nuovi sistemi di meccanizzazione che renderanno più efficienti e meno costose le lavorazioni, in particolare quelle svolte normalmente negli stabilimenti di minori dimensioni, ma la consistenza degli addetti non ne risentirà in quanto verranno attuati adeguati processi di riqualificazione del personale interessato.

In merito, infine, all'accorpamento del bacino di utenza di Isernia a quello di Campobasso, Poste italiane, nel precisare che la decisione è stata assunta a seguito della variazione dei flussi di traffico e tenendo conto della collocazione geografica del CPO di Isernia ubicato in posizione non facilmente raggiungibile dalla rete viaria esistente, ha significato che a tale struttura rimarranno affidate le lavorazioni riguardanti l'ufficio di recapito, il cosiddetto servizio accettazione grandi utenti ed il servizio trasporti che cura i collegamenti fra il CPO stesso e gli uffici postali della città e della provincia.

Il Ministro delle comunicazioni

GASPARRI

(11 giugno 2003)

EUFEMI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per gli affari regionali.* – Premesso che:

in data 17 dicembre 2002, la Giunta Regionale della Campania con delibera n. 6198 ha deliberato di richiedere al Consigliere anziano la convocazione del Consiglio Regionale della Campania per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: Elezione del Presidente e del Consiglio di Presidenza del Consiglio Regionale, approvazione di provvedimenti urgenti per la copertura finanziaria del contributo regionale per la capitalizzazione delle A.S.L. e Aziende Sanitarie e dei Conti consuntivi relativi agli esercizi 1999 e 2000;

il Consigliere anziano, Alfonso Perrone, con provvedimento del 17 dicembre 2002 convocava i capi-gruppo e successivamente con atto del 20 dicembre 2002 convocava il Consiglio Regionale con all'ordine del giorno tutti i capi indicati nella delibera della Giunta Regionale n. 6198 del 17 dicembre 2002;

il regolamento del Consiglio Regionale della Campania, che regola e disciplina i comportamenti ed i ruoli dei consiglieri regionali, vieta in maniera categorica che il Consigliere anziano possa convocare il Consiglio Regionale o che possa presiedere il Consiglio Regionale per la trattazione degli argomenti indicati nella delibera n. 6198 e nel provvedimento di convocazione del Consiglio Regionale a firma di Perrone Alfonso, quale Consigliere anziano;

nonostante la chiara dizione del regolamento regionale che all'articolo 4 sancisce che il Consigliere anziano presiede il Consiglio Regionale solamente all'apertura della legislatura previa convocazione del Consiglio da parte del Presidente della Giunta Regionale uscente (articolo 1 del regolamento del Consiglio Regionale), il Consiglio Regionale della Campania è stato ugualmente convocato dal Consigliere anziano (privo al riguardo di ogni potere) ed ha trattato argomenti che per regolamento non potevano essere trattati sotto la abusiva presidenza del Consigliere anziano peraltro illegalmente ed illecitamente indicato nella delibera regionale del 17 dicembre 2002,

si chiede di conoscere:

quali siano le valutazioni del Governo sui fatti sopra esposti;

quali provvedimenti si intenda adottare per ripristinare la legalità violata.

(4-03620)

(21 gennaio 2003)

RISPOSTA. – In riferimento all'atto parlamentare indicato in oggetto, e sulla base degli elementi inviati dall'Ufficio territoriale del Governo di Napoli, si rappresenta che il coordinatore e segretario dell'area di coordinamento del Consiglio regionale della Campania ha riferito che con l'elezione del nuovo Presidente – dott. ing. Bruno Casamassa –, nella seduta consiliare del 14 gennaio 2003, è venuta a cessare la materia del contendere.

Inoltre, il predetto segretario generale ha precisato che l'istanza di sospensione presentata dall'ex presidente del Consiglio regionale – dott. Domenico Zinzi – in ordine alla delibera della Giunta regionale n. 6198 del 17 dicembre 2002, impugnata per nullità o in subordine per l'annullamento dinanzi al TAR della Campania di Napoli – sezione prima –, è stata respinta con decreto n. 5889 del 23 dicembre 2002 del presidente del Tribunale amministrativo regionale della Campania.

Il Ministro per gli affari regionali

LA LOGGIA

(10 giugno 2003)

FABRIS. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso:

che con sempre maggiore frequenza gli utenti dei servizi postali si trovano coinvolti in situazioni di particolare disagio a causa dei reiterati ritardi con i quali viene adempiuto il noto servizio di Posta prioritaria;

che, nonostante tale servizio sia volto a garantire un adempimento più efficace di quello ordinario, esso non risponde in alcun modo, soprattutto per il costo relativo praticato all'utenza, a quel criterio di esatta corresponsione cui sembrava preordinato;

considerato:

che, in generale, la qualità dei servizi postali del nostro Paese è ancora, nonostante il Libro Verde della Commissione Europea dell'11 giugno 1992 concernente lo sviluppo dei servizi postali a livello comunitario auspichi al riguardo delle linee direttrici di efficienza, bassa e insufficiente soprattutto dal punto di vista della effettiva interoperatività delle reti postali a livello regionale e locale;

che la qualità di tali servizi rivela una scarsa armonizzazione e uno scarso recepimento dei criteri direttivi sanciti a livello comunitario;

che per questi motivi la disparità dei servizi postali del nostro Paese rispetto a quelli di altri Stati comunitari sfavorisce in modo irreversibile l'utenza sia sotto il profilo della comunicazione sia sotto il profilo della distribuzione delle merci;

che a causa delle more negli adempimenti dovuti da parte degli uffici postali italiani si sono verificate e continuano a verificarsi delle vere e proprie distorsioni commerciali sia fra gli utenti, sia fra le imprese la cui attività è strettamente condizionata dal servizio postale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno porre in essere tutti gli atti di sua competenza al fine di impedire il reiterarsi dei tanti ritardi che a ragione vengono imputati agli uffici postali italiani;

se il Ministro stesso non ritenga comprensibile che la tutela dell'estensione dei diritti riservati dell'utenza non debba godere di uno specifico

rilievo e non sia di gran lunga più importante di quanto possa essere oggettivamente necessario al fine di garantire un servizio postale efficiente.
(4-03833)

(11 febbraio 2003)

RISPOSTA. – Si ritiene opportuno far presente che, a seguito della trasformazione dell'Ente Poste Italiane in società per azioni, l'operato riguardante la gestione aziendale rientra nella competenza propria degli organi statutari della società.

Il Ministero delle comunicazioni – quale Autorità nazionale di regolamentazione del settore postale – ha tra i propri compiti quello di verificare il corretto espletamento del servizio universale erogato da Poste Italiane.

Tale attività è volta ad accertare che la qualità del servizio svolto su tutto il territorio nazionale risponda ai parametri fissati dalla normativa comunitaria e nazionale, peraltro recepiti nel contratto di programma, e ad adottare idonei strumenti sanzionatori nel caso in cui si dovesse verificare il mancato rispetto degli *standard* qualitativi fissati.

Come è noto, gli accertamenti riguardanti sia il corriere prioritario sia quello ordinario interno vengono effettuati su base campionaria da un organismo specializzato indipendente (la società IZI spa) sulla base di quanto stabilito dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 261 del 1999 di recepimento della direttiva n. 97/67/CE, sin dal 2001.

A tale proposito si significa che gli indici di qualità – indicati nel contratto di programma stipulato fra Poste Italiane ed il Ministero delle comunicazioni ed aggiornati con successive deliberazioni del Ministero stesso (da ultimo in data 15 gennaio 2003, *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 22 gennaio 2003), sono stati sempre rispettati dalla società Poste, ad esclusione del periodo relativo al primo semestre 2001 in cui si è verificato uno scostamento rispetto ai parametri fissati, in conseguenza del quale la società stessa ha dovuto versare, come previsto dall'articolo 6, comma 6, del vigente contratto di programma, una penale di lire 750.000.000.

Gli ultimi dati disponibili – riferiti al secondo semestre 2002, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 28 aprile 2003 – indicano un superamento degli indici fissati sia per il corriere prioritario sia per il corriere ordinario, circostanza che sembra confermare un sostanziale corretto e regolare svolgimento del servizio in questione.

Il Ministro delle comunicazioni

GASPARRI

(9 giugno 2003)

GARRAFFA, DE ZULUETA, MORANDO, SODANO Tommaso, MANIERI, CARELLA, MONTALBANO, MACONI, BARATELLA,

CHIUSOLI, FASSONE, BETTONI BRANDANI, BRUNALE, BATTAGLIA Giovanni. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

in data 18 aprile 2002 è stata presentata l'interrogazione 4-02012 al Ministro dell'interno alla quale è pervenuta risposta in data 18 luglio 2002, unitamente pubblicate in data 31 luglio 2002 nel fascicolo delle risposte scritte ad interrogazioni n. 40 a pag. 1633;

alla data odierna, nessuna delle richieste contenute nell'interrogazione ha avuto riscontro;

al momento attuale le risposte del sottosegretario Mantovano non hanno avuto le auspicabili conseguenze,

gli interroganti, onde evitare la pedissequa riproposizione della interrogazione, chiedono di conoscere:

i motivi per i quali, dopo la soppressione del sito Internet denominato *www.antiracketusura.it*, all'interno del sito *www.mininterno.it* non si riscontrano qualificanti aggiornamenti ed addirittura la drastica riduzione del materiale informativo precedentemente redatto;

se non si ritenga opportuno, anzi necessario, riproporre sia la redazione che la distribuzione a cadenza mensile della relazione del Commissario;

i motivi per i quali la nuova campagna di informazione non è stata avviata nonostante l'annuncio del sottosegretario Mantovano che indicava nell'autunno del 2002 il periodo di avvio disattendendo l'indicazione prevista dalla legge n. 44 del 1999 che, applicata invece nel 2001, aveva fatto registrare 30.000 contatti dimostrando nei fatti l'inutilità di una campagna decentrata, anch'essa annunciata ma della quale non si hanno riscontri nel territorio;

la data prevista per la Conferenza nazionale per la lotta al racket ed all'usura la cui ultima edizione è datata gennaio 2001, che non ha avuto luogo nell'anno 2002, considerando peraltro che è già in corso, com'è noto, l'anno 2003.

(4-03703)

(23 gennaio 2003)

RISPOSTA. – Si ribadisce che la collocazione del sito Internet *www.antiracketusura.it* nell'ambito di quello del Ministero dell'interno (*www.interno.it*) è avvenuta alla scadenza del contratto di gestione con la società concessionaria e risponde a esigenze di carattere tecnico-informatico, oltre che di sicurezza del sito.

In primo luogo si è ritenuto opportuno dare all'Ufficio una collocazione tale da escludere connotazioni di parte o interessi privati nella sua gestione.

L'altra esigenza è stata quella della sicurezza del sito, che oggi si avvale delle elevate professionalità e delle avanzate tecnologie del Ministero dell'interno: esse vengono impiegate anche per la gestione di siti di altri uffici analoghi, come ad esempio quello del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati mafiosi.

Si è cercato di perseguire un programma di economicità, evitando i costi di gestione di un nuovo affidamento a società private. Tali innovazioni sono state realizzate senza flessioni del livello del servizio, che anzi è più completo e di facile consultazione.

In particolare, nel sito www.antiracketusura.it è stata predisposta una finestra di dialogo con i visitatori che, ancora oggi, informa che il nuovo sito dell'Ufficio è quello del Ministero dell'interno.

Nella stessa *home page* del Ministero è stato attivato un *link*, denominato «*racket* ed usura», immediatamente visibile ad ogni visitatore, che consente rapidamente l'accesso alle informazioni che si trovano in rete.

Tutti i contenuti del sito, a costo zero, sono stati rivisitati ed aggiornati; si è inoltre provveduto alla creazione dei *link* «archivio notizie» e «comunicati stampa», nei quali il navigatore interessato a notizie non recenti, ovvero a informazioni apparse sui mezzi di comunicazione, può accedere rapidamente.

Si è inteso, altresì, favorire l'accesso rapido alle informazioni più rilevanti, attraverso la realizzazione di una finestra di dialogo laterale in cui sono elencati i fatti ritenuti di maggiore interesse che si possono visualizzare semplicemente «cliccando» su ciascuna voce dell'elenco.

In particolare sono stati creati *ex novo* «l'archivio notizie», quello dei «comunicati stampa», quello delle «circolari e criteri interpretativi» e quello della «modulistica», da cui è possibile estrapolare direttamente le informazioni desiderate per tema di interesse.

Di particolare utilità si ritiene sia stata la predisposizione «in rete» di modelli di domanda di accesso al Fondo di solidarietà, previsto dalla legge n. 44 del 1999, per facilitare le persone nella corretta compilazione della stessa.

Tutte le innovazioni, frutto di complesse attività informatiche, si propongono di avvicinare il cittadino alla informazione *antiracket* ed antiusura.

Relativamente alla proposta di una carenza mensile per le relazioni del Commissario straordinario sulla attività dell'Ufficio, si ricorda che non esiste alcuna previsione normativa al riguardo. La scelta di riferire con cadenza semestrale, che deriva dall'autonoma valutazione del Commissario *antiracket*, scaturisce dall'opportunità di evitare resoconti ravvicinati nel tempo, tali da non far apprezzare compiutamente i risultati delle iniziative intraprese, e di avere una organica visione di insieme.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

MANTOVANO

(6 giugno 2003)

GARRAFFA, MONTALBANO, BATTAGLIA Giovanni. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

nel piano industriale 2002/2004 della Telecom Italia sono state attuate e previste fino al 2003 mobilità volontarie per un totale di 8.800 unità, ed inoltre nuove assunzioni e riqualificazione del personale interno;

con una azione per la quale le maestranze hanno manifestato un forte dissenso, nel marzo 2002 i lavoratori facenti parte del settore «rete e vendita» venivano inseriti in una nuova organizzazione in ambito acquisti denominata «logistica», allargando il perimetro da 250 addetti, previsti nell'accordo del piano industriale 2000/2002 solo per i magazzini regionali, a 420 unità lavorative (di cui 42 nel presidio della Sicilia), ridotte a 338 poiché i lavoratori interessati hanno preferito la mobilità;

è evidente l'intento della Telecom Italia di esternalizzare il settore logistica attraverso un progetto aziendale che cela la riorganizzazione per le cosiddette «famiglie professionali», che prevede l'allargamento delle unità appartenenti a tale settore per vendere alla TNT Logistic, che, pur occupandosi di trasporti e non di telecomunicazioni, è azienda *leader* nell'acquisizione di rami di azienda, con l'obiettivo di camuffare i licenziamenti delle aziende cedenti e che comunque già nel 2002 ha posto in cassa integrazione 1000 dipendenti;

per le organizzazioni sindacali le modalità con le quali sono state decise la riorganizzazione della logistica e le successive trattative con l'azienda acquirente sono inaccettabili e, considerate le fuoriuscite per mobilità, le stesse organizzazioni sindacali chiedono la ricollocazione e riqualificazione del personale;

la Telecom Italia ha ottenuto le agevolazioni statali previste per la mobilità e ha raggiunto gli obiettivi prefissati;

la TNT Logistic, qualora allo scadere dei tre anni non ricevesse commesse previste da contratti di lavoro con la Telecom Italia, potrà dichiarare lo stato di crisi licenziando il personale,

gli interroganti chiedono di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda avviare per verificare quanto sopra indicato che riguarda il settore logistico della Telecom Italia;

quali azioni intenda adottare per bloccare le esternalizzazioni che preludono a licenziamenti o ad inaccettabile precariato;

quali decisioni intenda assumere per salvaguardare gli accordi stipulati tra le parti al fine di garantire occupazione, evitando una preoccupazione legittima dei lavoratori ora tutelati da un accordo tra le parti che potrebbe essere disatteso.

(4-03761)

(30 gennaio 2003)

RISPOSTA. – Si premette che questo Dicastero risponde all'atto parlamentare in esame su incarico della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Telecom Italia spa, interpellata in merito a quanto rappresentato nel citato atto parlamentare, ha comunicato di essere stata, di recente, interessata da processi di revisione organizzativa, con particolare riferimento alle funzioni di *staff*, in base a logiche di razionalizzazione e accentramento finalizzate ad accorpare risorse appartenenti alla stessa area professionale che precedentemente erano situate in diversi ambiti aziendali.

Tali processi hanno riguardato anche la funzione logistica, analogamente a quanto è già avvenuto per le funzioni risorse umane, legale, amministrazione e controllo.

L'Azienda ha evidenziato, in proposito, che nel mese di febbraio 2003 è stata realizzata la confluenza, in un'unica struttura aziendale, delle risorse dedicate ad attività di logistica a carattere operativo (quali quelle di magazzino, di gestione conti deposito, di gestione rifiuti e gestione rottamazione).

La medesima società ha riferito che, a seguito di valutazioni d'ordine strategico, è emersa l'opportunità di avviare un processo di esternalizzazione delle attività e delle risorse appartenenti al ramo d'azienda della logistica; è stata individuata a tal fine, quale azienda acquirente, la TNT Logistics Italia spa, *leader* di mercato in Italia nel settore della logistica aziendale ed appartenente ad un gruppo multinazionale specializzato nel settore medesimo.

L'operazione si è svolta in conformità agli impegni sindacali sottoscritti con le organizzazioni sindacali FISTel/CISL, UIL Com/UIL, UGL/UGL Comunicazioni e CISAL/CISAL Comunicazioni in data 27 e 28 maggio e 4 giugno 2002.

Nell'ambito degli interventi individuati, nei citati accordi – ha precisato la società – l'azienda aveva dichiarato che avrebbe avviato iniziative di terziarizzazione, nel corso del piano industriale 2002-2004, in relazione alla strategicità dei segmenti dei mercati di riferimento, alla necessità di fruire di servizi ottimali alle migliori condizioni di costo nonché all'opportunità di avviare *partnership* con operatori specializzati.

Telecom Italia, inoltre, ha evidenziato che, nei citati accordi sindacali, è stato sottoscritto l'impegno ad avviare un confronto preventivo con le organizzazioni sindacali volto ad approfondire i criteri delle cessioni, le questioni inerenti al personale, gli assetti contrattuali, gli aspetti previdenziali e assistenziali e la rappresentanza sindacale. La procedura di cessione del ramo aziendale logistica – ha precisato la società –, preceduta in data 23 gennaio 2003 da un incontro con le organizzazioni sindacali, è stata portata a conclusione il 18 febbraio 2003, accompagnata dal contemporaneo tentativo di raffreddamento in sede aziendale e di conciliazione in sede ministeriale.

A seguito dell'autorizzazione dell'Autorità *Antitrust* è stata perfezionata la cessione del ramo d'azienda da Telecom Italia spa a TNT Logistics Italia spa e del rapporto di lavoro delle 338 unità attualmente operanti nel medesimo ramo a far data dal 1° marzo 2003.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, cui sono stati richiesti elementi informativi, ha riferito che da tale operazione non dovrebbero de-

rivare effetti pregiudizievoli per i diritti e la dignità dei lavoratori in quanto, con apposito accordo sindacale, sarebbero mantenuti per i dipendenti interessati gli stessi istituti previsti da Telecom Italia. Inoltre, l'azienda acquirente TNT ha – secondo il citato dicastero – caratteristiche e prospettive di solidità aziendale tali da non pregiudicare la salvaguardia degli accordi stipulati tra le parti né, più in generale, l'occupazione.

Il Ministero dell'economia e delle finanze ha comunicato che in data 9 dicembre 2002 ha ceduto la propria quota residua di partecipazione al capitale sociale di Telecom Italia spa, pari al 3,46 per cento del capitale azionario ordinario ed allo 0,66 per cento del capitale azionario di risparmio; pur detenendo, il medesimo Ministero, poteri speciali nei confronti di Telecom Italia spa di cui al decreto del Ministro del tesoro del 21 marzo 1997, non è prevista, in materia occupazionale, alcuna riserva di gradimento in merito a scelte aziendali.

Il Ministro delle comunicazioni

GASPARRI

(9 giugno 2003)

LONGHI. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Venuto a conoscenza che:

l'ANAS ha deciso di potenziare il nodo autostradale genovese ed ha giustamente scelto per il Levante un passante lungo 38 Km che collegherà l'A12 con l'A7 e realizzato ancora più a monte dell'attuale tracciato autostradale;

si bandirà una gara europea per assegnare l'appalto;

invece, per il Ponente, il nuovo tratto autostradale di collegamento tra le autostrade A10-A12-A7 e A6 sarà un percorso adiacente all'attuale tratto autostradale con il raddoppio del viadotto Morandi;

la realizzazione di questa «gronda bassa» sarà assegnata direttamente alla Società Autostrade S.p.A.;

si motiva l'assegnazione senza gara con la falsa affermazione che l'attuale percorso di Ponente è ormai divenuto urbano e quindi la nuova gronda sarebbe soltanto una traslazione dell'attuale autostrada;

considerato che:

nell'attuale percorso di Ponente si paga il pedaggio alla stessa maniera della tratta di Levante;

sia a Levante che a Ponente si usa l'autostrada in alternativa alle strade comunali e provinciali perennemente intasate dal traffico;

la differenza è soltanto nel tracciato in quanto a Levante è già lontano dall'abitato mentre a Ponente passa tra le case;

attualmente, a Ponente, decine di comitati di cittadini contestano la Società Autostrade per il disagio che provoca l'attuale tracciato;

già tra la fine degli anni '80 e i primi anni '90 i cittadini contestavano la gronda bassa che allora si chiamava «Bretella Voltri – Rivarolo»;

che per questo il Comune bloccò i cantieri già aperti per la realizzazione della bretella;

i cittadini non tollererebbero una nuova autostrada passante tra le case,

si chiede di sapere:

se non si ritenga puerilmente strumentale considerare la «gronda di Ponente» soltanto una traslazione dell'attuale tratto autostradale;

se non si tratti soltanto di un puerile *escamotage* per affidarne direttamente alla Società Autostrade S.p.A. la realizzazione eludendo una gara pubblica;

se si ritenga che i cittadini del Ponente della Val Polcevera accettino supinamente le decisioni del Governo;

se si ritenga che si possano realizzare importanti opere pubbliche contro la volontà dei cittadini che da tempo non si considerano più sudditi;

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza che il Comune e la Provincia di Genova sono contrari alla «gronda bassa»;

perché non si intenda realizzare una «gronda alta» a Ponente che non attraversi zone densamente abitate e non peggiori ancora più la situazione di disagio ambientale e di vivibilità già ora ai limiti della tollerabilità.

(4-03715)

(28 gennaio 2003)

RISPOSTA. – In riferimento all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, l'ANAS spa, interessata al riguardo, ha comunicato che il nodo autostradale di Genova costituisce uno dei principali «colli di bottiglia» nella rete viaria nazionale. Per superare i problemi di congestione del traffico che si presentano con sempre maggiore intensità sono stati eseguiti lunghi ed accurati studi che hanno valutato, tra l'altro, le criticità derivanti dalla sovrapposizione di tipologie differenti di traffico – locale, pendolare e di attraversamento – nonché dalla situazione urbanistica e orografica.

Per quanto attiene alla realizzazione della «Gronda di Ponente», la società stradale riferisce che l'opera rientra nel piano di investimenti aggiuntivi di Società Autostrade spa, allegato al 4° atto aggiuntivo della Convenzione stipulata il 4 agosto 1997. La «Gronda di Ponente», insieme al collegamento Genova ovest-Porto e la nuova carreggiata nord Genova ovest – Bolzaneto, costituiscono le componenti di un progetto più ampio e articolato, denominato «Passante di Genova».

Si tratta dunque di un piano integrato, definito per risolvere precisi limiti territoriali e trasportistici, fondato su criteri di fattibilità tecnica ed economico-finanziaria, ampiamente discussi e condivisi dagli Enti pubblici interessati.

Relativamente alla «Gronda di Ponente» è stato considerato che la soluzione ottimale risieda nell'individuazione di un tracciato che non attraversi l'abitato e, al contempo, non risulti tanto distante rispetto alla

tratta ad oggi in esercizio, poichè una elevata distanza affievolisce inevitabilmente l'obiettivo di decongestionare il traffico sulla fascia costiera.

L'ANAS fa osservare, inoltre, che la «Gronda di Ponente» si sviluppa per circa 13 chilometri e si caratterizza come potenziamento fuori sede dell'attuale A10, quest'ultima non ampliabile in sede per assoluta carenza di spazio.

La società stradale rappresenta che l'onere per la realizzazione della «Gronda di Ponente» è previsto a totale carico della società concessionaria, vale a dire senza erogazione di contributi pubblici che risulterebbero invece necessari in presenza di soluzioni alternative.

Si fa presente, infine, che l'intero nodo di Genova è ricompreso nel 1° programma della legge obiettivo n. 443/2001 (delibera CIPE n. 121/2001) nel quale è, quindi, compresa anche la «Gronda di Levante», la cui realizzazione, ove non affidabile all'attuale società concessionaria, dovrà essere posta in gara di concessione o finanzia di progetto.

Il Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

MARTINAT

(6 giugno 2003)

MALENTACCHI, SODANO Tommaso. – *Al Ministro delle attività produttive.* – Premesso che:

su tutto il territorio nazionale è in corso, da parte dell'Enel, la sostituzione dei vecchi contatori con più moderni apparecchi elettronici;

per la zona di Chioggia l'Enel ha dato incarico, per questa attività, alla azienda Equipelettric s.n.c. con sede sociale ad Adria;

a cambio avvenuto si verifica, soprattutto per le utenze domestiche, che a parità di KW (di solito 3 KW per le abitazioni) non si ha la stessa resa che si aveva con i vecchi contatori; con i nuovi apparecchi, infatti, attualmente la resa effettiva è quantificabile in KW 1,5 – 2 ed è sufficiente accendere la televisione contemporaneamente alla lavatrice perché «salti la corrente»;

sia la Equipelettric che l'Enel imputano il fatto alla ipersensibilità dei nuovi contatori e per ovviare all'inconveniente consigliano agli utenti di chiedere un potenziamento della linea a 4,5 KW;

tale potenziamento, indispensabile per il corretto uso domestico e per ottenere il servizio offerto con i vecchi contatori, costa all'abbonato 207,00 euro e l'aumento bimestrale fisso passa da 4,00 euro a 80,00 euro con un aumento annuale che raggiunge i 480,00 euro;

l'Enel ha fatto rilevare che con un contratto di 3 KW il costo per l'utente è di euro 0,18 KW, mentre con un eventuale nuovo contratto di 4,5 KW il costo a KW si riduce a euro 0,16; l'utente, però, per eguagliare la spesa sostenuta con il vecchio contatore, dovrebbe consumare oltre 10.000 KW annui, a fronte degli attuali consumi medi per uso domestico che vanno da 2,500 ai 3,500 KW,

si chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo non ritenga che la responsabilità della ipersensibilità e della minor resa dei nuovi contatori debba essere imputata all'Enel e che quindi l'Ente pubblico che distribuisce in monopolio l'energia elettrica debba farsi carico dei maggiori costi derivanti dalle richieste di aumento dei KW per uso domestico.

(4-04283)

(2 aprile 2003)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in questione, sulla base anche di quanto riferito in merito dall'Enel Distribuzione S.p.A., si fa presente quanto segue.

Il progetto telegestore, avviato da ENEL nel marzo 2001, prevede la totale sostituzione dei contatori di vecchia generazione, entro il 2005, con contatori elettronici che utilizzano tecnologie avanzate. Il nuovo contatore migliorerà in termini di trasparenza ed efficienza il rapporto con la clientela, con particolare riguardo alla possibilità di misurazione e verifica costante dei propri consumi. Sarà, inoltre, possibile adottare tariffe multiorarie, che consentiranno al sistema maggiore efficienza e risparmi per il consumatore. Tale progetto, condiviso con le principali associazioni di consumatori, ha registrato una valutazione positiva da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, che lo ha ritenuto coerente con gli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio.

Alcuni contatori elettromeccanici, per effetto di diversi fattori (obsolescenza, particolari condizioni ambientali, condizioni elettriche di alimentazione), non registravano prelievi superiori alla potenza contrattuale, abituando di fatto il cliente ad un consumo di energia elettrica maggiore di quello disponibile.

Il nuovo contatore consente il pieno utilizzo della potenza massima disponibile garantendo un superamento di potenza fino al 10 per cento (3,3KW) di quella impegnata contrattualmente. È previsto, inoltre, che il contatore scatti solo dopo un'ora dal superamento del 15 per cento della potenza.

Il programma, che prevede la sostituzione di circa trenta milioni di contatori, ha interessato ad oggi più di cinque milioni di clienti, registrando segnalazioni per problemi legati allo scatto dell'interruttore nell'ordine dello 0,5 per cento.

Le richieste di modifica della potenza disponibile da parte dei clienti già in possesso del nuovo contatore elettronico sono state pari a 0,4 per cento del totale dei contatori installati. Ciò è del tutto in linea rispetto al numero delle richieste di aumento di potenza che si è registrato annualmente. Non essendovi alcun aumento percentuale di tale richiesta, l'operazione di sostituzione non può comportare alcun effetto inflazionistico.

In seguito alle sollecitazioni pervenute direttamente all'azienda attraverso i clienti, i media e le istituzioni, Enel è impegnata, anche con la collaborazione delle associazioni dei consumatori, in un continuo monitoraggio dell'intero sistema di telegestione con lo scopo di ridurre, laddove

possibile, eventuali inconvenienti. Enel ha altresì intensificato uno specifico programma, con le medesime associazioni di rappresentanza dei consumatori, al fine di garantire la massima trasparenza circa le caratteristiche del nuovo contatore e di dimostrare l'attenzione nei confronti delle esigenze dei clienti. Il progetto di sostituzione, inoltre, è oggetto di uno specifico piano di comunicazione attraverso cui l'azienda intende informare con chiarezza i cittadini sui vantaggi e le opportunità che deriveranno dall'installazione dei nuovi contatori e le istituzioni sulla rilevanza del progetto dal punto di vista industriale.

Il Sottosegretario di Stato per le attività produttive

DELL'ELCE

(4 giugno 2003)

MALENTACCHI, MALABARBA, SODANO Tommaso. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle attività produttive e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

la società Edison Spa, presente sul territorio nazionale con una rete di metanodotti che si sviluppano nelle regioni Veneto, Marche, Abruzzo e Lazio, ha ultimato la parte progettuale per la costruzione di un megaimpianto, che dovrebbe entrare in funzione alle fine del 2002, per il deposito e la lavorazione di gas metano in località Porto Levante nel Comune di Porto Viro, territorio del Comune di Chioggia;

tale impianto, se realizzato, sarebbe altamente pericoloso per l'impatto ambientale incompatibile con il delicato ecosistema del Delta del Po, territorio sotto il livello del mare;

l'impianto, inoltre, risulterebbe dannoso alle economie locali, caratterizzate principalmente dai settori della pesca, turismo, allevamento dei mitili, commercio, artigianato, oltre che costituire un grave pericolo in caso di scoppio causato da attacchi bellici o terroristici;

la realizzazione dell'impianto, altresì, risulterebbe di nessuna utilità sul piano occupazionale ed in contraddizione con il Piano d'Area e con un parco a naturale vocazione turistica per la presenza di località balneari come Albarella, Rosolina Mare, Boccasette, Delta del Po e dei territori limitrofi di Sottomarina, Chioggia e Cavarzere;

il terminal, costruito in Adriatico a 10 chilometri dalla costa polesana e che avrà, per decisione della Capitaneria di Porto di Chioggia, una zona di «rispetto» perimetrale di 5 chilometri, sarà un enorme deposito di metano liquido di origine africana di 250.000 metri cubi, raccolti in una enorme piattaforma marina di metri 365 x 56;

il progetto di questo terminal gasoso ha sollevato, fin dalla sua presentazione, le perplessità e gli allarmi da parte delle popolazioni del Basso Polesine per il pericolo che verrebbe a costituire per tutto il territorio circostante;

anche la Provincia di Rovigo, con un intervento del suo Presidente, ha rilevato, già dal maggio 2000, come il progetto Edison Gas si accom-

pagni ai gravissimi rischi ambientali e strutturali non solo per l'area della Bassa Polesana, ma anche per il territorio sud della provincia di Venezia, distante poche decine di chilometri dall'impianto:

l'impianto di Porto Viro sarà collegato con un metanodotto di circa 100 chilometri che attraverserà le province di Rovigo, Venezia, Ferrara e Bologna ed i corsi d'acqua di Po di Levante e canale di Brondolo, nonché la strada statale Romea e le linee ferroviarie Rovigo-Chioggia e Verona-Chioggia creando non pochi problemi di «servitù» sia pubbliche che private;

la Commissione Tecnica Regionale ha espresso parere positivo nonostante l'impianto risulti non rispettoso delle norme del Piano d'Area del Delta che definisce, come riportato nella relazione del Ministro dell'ambiente, il Delta del Po «Sistema ambientale lagunare e litoraneo» e stabilisce che in tali ambiti siano «consentiti esclusivamente interventi ed opere con finalità idraulica e produttiva ittica»;

organi di stampa hanno recentemente riportato che si sarebbe tenuto a Roma un incontro tra esponenti del Governo, rappresentanti delle società Agip, British Gas, Edison e un funzionario della regione Veneto per valutare la possibilità di sfruttamento dei giacimenti marini di metano adiacenti alle coste venete e che da tale incontro sarebbe scaturita la decisione di dar vita ad un «tavolo di lavoro» a livello governativo per modificare radicalmente il decreto Ronchi del dicembre 1999,

si chiede di sapere:

quale sia il giudizio dei Ministri in indirizzo circa la realizzazione del progetto della Edison Gas di costruzione di un megaserbatoio di metano liquido alle foci del Delta del Po e quali siano le decisioni assunte nell'incontro tenutosi recentemente sui giacimenti di gas metano in Adriatico;

se non ritengano che tale intervento sia da impedire tenendo conto che produrrebbe gravi danni ambientali, quali l'alterazione della zona di mare circostante per l'immissione di acqua più fredda e di ipoclorito di sodio, danno all'immagine del parco del Delta, abbassamento dei fondali minimi e della fascia costiera con la conseguente possibilità dell'erosione delle spiagge.

(4-04282)

(2 aprile 2003)

RISPOSTA. – L'impianto cui si fa riferimento nell'interrogazione in oggetto è costituito da un terminale di rigassificazione di gas naturale liquefatto (GNL) che la EDISON GAS sta per costruire al largo della costa di Rovigo. Tale impianto ha la funzione di rigassificare il GNL, trasportato da navi gasiere, mediante semplice riscaldamento del gas liquefatto, e pertanto non avviene per esso alcuna «lavorazione» o trasformazione industriale.

L'impianto ha ottenuto tutte le autorizzazioni previste dalle norme vigenti, in particolare la valutazione di impatto ambientale, prevista dalla

legge n. 349/86, e la concessione rilasciata dall'allora Ministero dell'industria secondo quanto previsto dalla legge n. 9/91 e dal regolamento di attuazione n. 120/91.

L'*iter* autorizzativo è durato più di due anni, con inizio il 9 marzo 1998 e conclusione il 7 luglio 2000 con l'emanazione del decreto di concessione. Parallelamente si è svolta la procedura di valutazione di impatto ambientale, iniziata il 25 settembre 1998 e conclusa il 30 dicembre 1999.

Durante la procedura per il rilascio della concessione si sono espressi favorevolmente il Ministero delle finanze, il Ministero dell'interno e il Ministero dei trasporti e della navigazione. La Regione Veneto si è espressa favorevolmente con delibera di giunta del 3 agosto 1999, imponendo alcune prescrizioni accettate dalla società proponente.

Nell'ambito della procedura di VIA è stata data notizia del deposito del progetto e del relativo studio di impatto ambientale presso l'ufficio VIA della Regione Veneto, nonché effettuate le pubblicazioni sui quotidiani nazionali e locali, per cui tutti gli interessati hanno avuto la possibilità di formulare osservazioni in merito al progetto. Terminata l'inchiesta pubblica e conclusa la valutazione, il Ministero dell'ambiente e per la tutela del territorio ha espresso il giudizio di compatibilità ambientale positivo con decreto del 30 dicembre 1999, subordinandolo ad una serie di prescrizioni relative alle modalità di realizzazione dell'impianto, accettate dalla società proponente.

Pertanto le paventate ripercussioni negative sull'ecosistema marino e sulle aree protette costiere non risultano sussistere.

Si tratta anzi di un impianto di avanguardia, che non comporterà praticamente alcuna emissione o scarico inquinante. Per la popolazione in terraferma non è previsto alcun impatto, dato che esso sarà a stento visibile dalla costa.

Il termine per la conclusione dei lavori di realizzazione del terminale e delle relative attrezzature, fissato inizialmente nel 2002, è stato successivamente prorogato di 54 mesi a far data dal 4 agosto 2000. Pertanto, il nuovo termine è fissato al 4 febbraio 2005, in misura congrua alle opere da realizzare.

Circa la presunta pericolosità del terminale, si fa presente che esso è soggetto alle verifiche di sicurezza di cui al decreto legislativo n. 334 del 1999, ed in tale ambito è stata condotta la prevista procedura di valutazione dei rischi della struttura, anche in relazione alla ubicazione dell'impianto. Tra l'altro, proprio per la sua ubicazione in mare, tale impianto non può costituire una fonte di rischio apprezzabile per gli insediamenti sulla costa. Si fa inoltre rilevare che il GNL è movimentato e stoccato a pressione pari all'incirca a quella atmosferica e, pertanto, non vi è alcun impianto in pressione che possa dare luogo a «scoppi». L'impianto è progettato per resistere con adeguati margini di sicurezza sia ai carichi di progetto, come le peggiori condizioni meteomarine, che ai carichi sismici eccezionali.

Relativamente a quanto riferito circa la posizione contraria degli enti locali, oltre a quanto già riportato in merito ai procedimenti di VIA, si fa

presente che la società EDISON GAS ha stipulato una serie di accordi con le autorità locali volti, invece, a favorire la realizzazione dell'opera, tra cui:

- patto territoriale del 26 marzo 1999, firmato dalla Regione Veneto, dalla Provincia di Rovigo, da 38 Comuni del Polesine tra cui Rovigo e Porto Viro, dal Consorzio per lo sviluppo economico e sociale del Polesine;
- protocollo di intesa tra le segreterie territoriali di CGIL, CISL, UIL in data 17 maggio 1999;
- protocollo aggiuntivo degli adempimenti del patto territoriale con il Consorzio per lo sviluppo economico e sociale del Polesine, in data 21 maggio 1999;
- documento di intesa con la Regione Veneto in data 14 marzo 2000.

Pertanto l'opera risulta del tutto inserita tra gli obiettivi industriali perseguiti anche a livello locale.

Si fa inoltre presente che con delibera del CIPE dell'8 marzo 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 luglio 2001, proprio in considerazione dell'importanza dell'opera ai fini dello sviluppo dell'area, su parere favorevole della regione Veneto, il Ministero del tesoro è stato autorizzato a stipulare con la EDISON GAS il contratto di programma per la realizzazione dell'opera, prevedendo un finanziamento di circa 69 milioni di euro rispetto all'investimento totale pari a 456 milioni di euro. L'impiego di personale incrementale è previsto a regime in 50 addetti diretti e 70 indiretti, mentre l'indotto occupazionale è stimato in circa 260 unità nella fase di realizzazione e circa 100 unità nel prosieguo.

Infine si precisa che la realizzazione dei terminali di GNL è una attività di rilevante interesse per il Paese, che è stata identificata come tale sia nel DPEF 2001, sia nella delibera CIPE n. 121/2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 21 marzo 2002, serie ordinaria n. 51, con la quale sono individuate le infrastrutture strategiche per il Paese ai sensi della cosiddetta «legge obiettivo», che elenca espressamente il terminale in questione insieme ad altri progetti di terminali di GNL.

La costruzione di nuovi terminali di rigassificazione è infatti indispensabile sia per consentire la crescita dei consumi nazionali di gas, che passerà dagli attuali 70 miliardi di metri cubi all'anno a oltre 95 miliardi di metri cubi nel 2010, sia per permettere lo sviluppo di una offerta concorrenziale sul mercato del gas da parte di nuovi soggetti diversi dall'operatore in posizione dominante.

Rispetto alle forniture via gasdotto, i terminali di GNL consentono di evitare il vincolo con un unico Paese fornitore, dato che il rifornimento può essere realizzato da una pluralità di soggetti mediante navi gasiere, anche sul mercato libero.

Si segnala, infatti, che proprio per tali motivi la legge n. 273 del 12 dicembre 2002, recante «misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza», all'articolo 27 ha introdotto disposizioni finaliz-

zate ad incentivare la realizzazione di nuovi terminali, sia mediante finanziamenti, sia attraverso la possibilità di lasciare in disponibilità del soggetto privato che finanzia l'opera una quota della nuova capacità di rigasificazione realizzata.

Rispetto poi al collegamento col territorio del Comune di Chioggia e con i rischi di subsidenza legati all'estrazione del metano, si fa presente che non esiste alcuna connessione né logica né funzionale tra il progetto del terminale di GNL in questione (che ovviamente non comporta alcuna estrazione di gas dal sottosuolo) e la possibilità di coltivazione di giacimenti di metano nell'ambito del progetto «alto Adriatico» e, pertanto, un rischio di subsidenza connesso alla costruzione o all'esercizio del terminale in questione è del tutto inverosimile.

Il Sottosegretario di Stato per le attività produttive

DELL'ELCE

(4 giugno 2003)

MANFREDI. – *Ai Ministri delle attività produttive e dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

il Consiglio Provinciale di Novara ha manifestato grande preoccupazione per il futuro dell'Istituto G. Donegani e dei suoi 210 ricercatori, la cui sopravvivenza, sfumata la cessione alla Sabic, è quanto mai incerta;

ENI, di cui il Donegani fa parte, non ha mostrato alcun interesse, al di là di un impegno formale sottoscritto nel 2001 con il Protocollo d'Intesa firmato a Roma nella sede del Ministero dell'Industria, a mantenere e sviluppare attivamente la ricerca nel settore chimico;

constatato che:

nel predetto protocollo, la Provincia di Novara si era impegnata ad una serie di atti, tra cui l'attivazione della Fondazione Novara Sviluppo e la promozione di studi, progetti ed iniziative per l'innovazione tecnologica che sono state per la gran parte portate a termine;

l'ENI, al contrario, non ha fatto seguire al protocollo alcuna iniziativa, soprattutto relativamente alle promesse di favorire ed avviare un processo di cooperazione tra il Donegani e le imprese del territorio con l'obiettivo di costituire una rete della ricerca e dell'innovazione;

rilevato che nonostante il Presidente di ENI, il 17 luglio 2001 a Milano, avesse assicurato il Presidente della Provincia e il Sindaco di Novara sull'importanza dell'Istituto, auspicando anche che lo stesso potesse diventare un polo chimico d'eccellenza a livello europeo, nulla è avvenuto,

l'interrogante chiede di sapere se sia intenzione dei Ministri in indirizzo impegnarsi per salvaguardare il grande patrimonio di tecnologia e cultura della ricerca propria dell'Istituto Donegani, preservando il lavoro

di decine e decine di valentissimi ricercatori e, anzi, rilanciandolo quale centro d'eccellenza del settore chimico italiano.

(4-03796)

(5 febbraio 2003)

RISPOSTA. – Si rappresenta quanto segue, anche sulla base delle notizie fornite dall'Eni spa.

L'Istituto Guido Donegani è il maggior centro di ricerche della Polimeri Europa spa, della quale costituisce la struttura di ricerca «corporate». Presso tale Istituto operano 80 ricercatori laureati e circa 120 tra tecnici e addetti alla gestione del sito.

Pur se l'Istituto fa fronte ad episodiche richieste di analisi o di altre prestazioni di ricerca avanzate da aziende terze, lo stesso è oggi essenzialmente impegnato su programmi di ricerca di interesse aziendale, concordati con le divisioni di *business*, e su alcuni progetti di lungo termine, finalizzati allo sviluppo di nuovi processi produttivi. I programmi definiti per l'anno in corso sono tali da impegnare tutte le risorse disponibili.

La società Polimeri Europa continua a sostenere la totalità dei costi di esercizio dell'Istituto ed ha anche autorizzato un piano di investimenti per l'ammodernamento delle apparecchiature scientifiche e delle infrastrutture.

La Polimeri Europa non ha attivato, né prevede di attivare, alcuna azione di razionalizzazione dell'Istituto Guido Donegani.

Tuttavia, tenendo conto della focalizzazione del proprio portafoglio su *business* a minore intensità di ricerca e della necessità di concentrare il proprio impegno finanziario su iniziative che consentano ritorni a breve termine, la Polimeri Europa è aperta a valutare ogni soluzione che possa venirle proposta relativamente alla gestione ed all'utilizzo dell'Istituto Donegani, ivi compreso il concorso di terzi nella gestione.

In tali ipotesi, l'aspettativa è che queste proposte siano tali da consolidare la struttura di ricerca nel tempo ed assicurare un'adeguata valorizzazione delle potenzialità scientifiche e tecnologiche dell'Istituto.

Il Sottosegretario di Stato per le attività produttive

VALDUCCI

(6 giugno 2003)

MARTONE, BOCO, ZANCAN, MALABARBA, SODANO Tommaso, PETERLINI, DONATI, RIPAMONTI, BRUTTI Paolo, FLAMMIA, DE PAOLI, GIARETTA, LONGHI, BARATELLA, PIATTI, BONFIETTI, BONAVITA, MUZIO, DE PETRIS, PAGLIARULO, TURRONI, CARELLA, CORTIANA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro degli affari esteri e al Ministro della giustizia.* – Considerato che:

il nuovo sistema di giustizia internazionale, venutosi a creare con la nascita della Corte penale internazionale, vede gli Stati Uniti impegnati

a garantire che i propri cittadini non siano sottoposti alla giurisdizione della Corte per genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra;

la Corte penale internazionale indagherà e promuoverà azioni giudiziarie su persone accusate di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra;

gli Stati Uniti stanno attaccando questo nuovo sistema di giustizia internazionale facendo pressioni sui Paesi di tutto il mondo perché sottoscrivano accordi tali da garantire l'impunità dei cittadini statunitensi davanti alla Corte penale internazionale e in molti casi il governo di Washington sta minacciando il ritiro dell'assistenza militare agli Stati che rifiuteranno di aderire;

la Corte penale internazionale è una parte essenziale del nuovo sistema di giustizia internazionale che può aiutare a fermare l'impunità che ha consentito agli autori dei più gravi crimini contro l'umanità di sottrarsi a un'azione giudiziaria;

a nessuno davanti alla Corte penale internazionale dovrà essere garantita l'impunità per genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra;

il 27 settembre 2002 la Sezione Italiana di Amnesty International ha inviato al Ministro degli affari esteri 40.000 firme raccolte in appena una settimana in tutto il mondo - di cui oltre 3.200 in Italia - in calce a un appello a sostegno della Corte penale internazionale;

Amnesty International ha chiesto al Governo italiano di ribadire, nell'ambito dell'Unione Europea, che questi accordi sono illegali rispetto al diritto internazionale e di impegnarsi perché né l'Italia né altri Paesi aderiscano a qualsiasi accordo che consenta alle Autorità statunitensi di sottrarsi agli obblighi stabiliti dal diritto internazionale, quali:

svolgere indagini e azioni giudiziarie nei confronti di persone accusate di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra - così come definiti nello Statuto della Corte penale internazionale - nei propri tribunali nazionali e nel pieno rispetto del diritto internazionale;

consegnare alla Corte penale internazionale una persona incriminata, nel caso in cui i tribunali nazionali non possano o non vogliano svolgere le indagini e le azioni giudiziarie;

i Ministri degli esteri dell'Unione Europea, che si sono riuniti il 30 settembre 2002 a Bruxelles, hanno preso una decisione di compromesso che di fatto apre la strada a nuovi «accordi dell'impunità» con gli Stati Uniti d'America, senza offrire sufficienti garanzie di salvaguardia dello Statuto di Roma e della giustizia internazionale;

accordi in tal senso sono già stati conclusi con Afghanistan, Gambia, Honduras, Israele, Isole Marshall, Mauritania, Micronesia, Palau, Repubblica Dominicana, Romania, Tagikistan, Timor Est, Uzbekistan,

si chiede di sapere:

se anche all'Italia gli Stati Uniti abbiano chiesto di firmare un trattato o accordo - in base all'articolo 98 dello Statuto di Roma - riguardante la consegna di cittadini statunitensi alla Corte penale internazionale;

nell'ipotesi dell'esistenza di tale accordo, se il Governo italiano sia intenzionato ad accoglierne le richieste e se ciò risultasse affermativo quali siano i dettagli di tale trattato o accordo;

se il Governo abbia ricevuto un parere legale sulla compatibilità dell'accordo proposto con lo Statuto di Roma e con il diritto internazionale, inclusi i trattati ratificati dall'Italia (per esempio la Convenzione di Ginevra del 1949) e, in caso di risposta affermativa, se si intenda fornire tale parere legale al Parlamento;

se il Governo abbia preso in considerazione le risoluzioni adottate dal Parlamento Europeo e dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, entrambe contrarie agli «accordi dell'impunità»;

se l'Italia intenda intraprendere iniziative politico-diplomatiche affinché altri Stati non firmino accordi di questa natura né con gli Stati Uniti né con altri Paesi.

(4-03293)

(6 novembre 2002)

RISPOSTA. – L'Italia è stata uno degli Stati più impegnati nel processo negoziale che ha portato nel 1998 all'adozione dello Statuto sulla Corte penale internazionale, ospitando la conferenza di Roma, adoperandosi ai fini dell'entrata in vigore dello Statuto e della sua universalizzazione e, dopo la sua entrata in vigore avvenuta il 1° luglio 2002, ai fini dell'effettività e dell'autorevolezza della Corte stessa. A tale riguardo, lo Statuto di Roma prevede che la Corte abbia una giurisdizione complementare rispetto alle giurisdizioni nazionali e che non abbia competenza retroattiva. Lo Statuto prevede inoltre severe ed articolate procedure di selezione dei candidati alla carica di giudice della Corte, la cui scelta è affidata agli Stati parte.

In questa sua azione, il Governo italiano ha sempre operato in stretto coordinamento con gli altri Stati membri dell'Unione europea, rientrando la Corte penale internazionale nell'ambito della cooperazione intergovernativa in materia di politica estera e di sicurezza comune.

Con riferimento alla sottoscrizione, in sede internazionale, di accordi «tali da garantire l'impunità dei cittadini statunitensi davanti alla Corte penale internazionale», tra le forme tipiche di cooperazione degli Stati nazionali con la Corte lo Statuto ha disciplinato la richiesta di arresto e consegna di determinate persone (articolo 89). Nel disciplinare tale forma di cooperazione l'articolo 98 prevede che la Corte non può richiedere cooperazione a uno Stato, ove tale richiesta confligga con un obbligo di diritto internazionale assunto dallo Stato attraverso accordi internazionali in materia di immunità diplomatica di persone o di beni. Ancora più ampiamente, il paragrafo 2 dell'articolo 98 prevede che la Corte non può presentare una richiesta di consegna che costringerebbe lo Stato richiesto ad agire in modo incompatibile con gli obblighi che gli incombono in forza di accordi internazionali (per esempio, nei confronti del personale inviato da altro Stato sul suo territorio).

In questi casi la Corte, per poter richiedere la cooperazione allo Stato, dovrà preventivamente assicurarsi la revoca della immunità di diritto internazionale (articolo 98, paragrafo 1) o il consenso dello Stato di invio (articolo 98, paragrafo 2). Nulla osta pertanto, sotto il profilo tecnico giuridico, alla conclusione di accordi internazionali tra Stati aventi ad oggetto immunità personali. Una volta stipulati, questi accordi potranno eventualmente essere opposti dallo Stato fatto oggetto di richiesta di cooperazione con la Corte per rifiutare la consegna del personale coperto da immunità diplomatica e di quello in missione all'estero non coperto dall'immunità diplomatica. Si tratta, evidentemente, di una possibilità che lo stesso Statuto di Roma espressamente riconosce, prevedendo una disciplina *ad hoc* nel caso in cui tali accordi siano effettivamente stipulati.

Si evidenzia infine che, in base allo Statuto istitutivo, la giurisdizione della Corte penale internazionale si estende ai soli Stati parte, fatto salvo il caso in cui essa venga attivata su iniziativa del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in presenza di uno dei casi contemplati dal capitolo VII dello Statuto dell'ONU («minaccia alla pace e alla sicurezza internazionale»). La distinzione tra Stati parte dello Statuto e Stati terzi riveste pertanto una importanza fondamentale nel modello di giurisdizione e di cooperazione giudiziaria delineato dallo Statuto di Roma. Non soltanto la giurisdizione della Corte penale internazionale, ma gli stessi obblighi di cooperazione degli Stati con la Corte, si estendono esclusivamente agli Stati parte.

Gli USA non hanno mai assunto la qualità di Stato parte ed hanno espressamente dichiarato (con atto unilaterale depositato il 6 maggio 2002 presso il Segretariato generale dell'ONU) di «non voler diventare parte del trattato».

Subito dopo l'entrata in vigore dello Statuto della Corte, il 1° luglio 2002, il Governo degli Stati Uniti ha avviato contatti bilaterali con un vasto numero di Paesi, proponendo loro di sottoscrivere accordi bilaterali ai sensi dell'articolo 98, comma 2, dello Statuto, diretti ad assicurare l'esenzione dei rispettivi cittadini dalla giurisdizione della Corte. Tale proposta è stata avanzata, tra gli altri, a tutti i Paesi membri dell'Unione europea, inclusa l'Italia, ed ai Paesi candidati all'adesione.

Per parte sua il Governo italiano si è adoperato per il raggiungimento di una posizione comune europea sulla richiesta di Washington, posizione che mirava a contemperare l'esigenza di non intaccare la credibilità ed il funzionamento della Corte con quella di tenere conto di alcune preoccupazioni statunitensi.

In occasione del Vertice informale dei Ministri degli esteri dell'Unione europea del 30-31 agosto 2002, l'Italia ha sostenuto la necessità di avviare un approfondito esame tecnico della proposta USA. Nell'ambito di tale esercizio, i 15 hanno proceduto ad un inventario degli accordi bilaterali vigenti con gli Stati Uniti riguardanti lo *status* del personale USA presente sul territorio dell'Unione europea.

Successivamente, nel corso della riunione del Consiglio affari generali dell'Unione europea, svoltasi a Copenhagen il 30 settembre 2002, è

stato possibile, grazie anche al contributo costruttivo del Governo italiano, raggiungere un'intesa tra i 15 su una piattaforma comune che tiene in considerazione alcune delle preoccupazioni espresse dal Governo USA. I contenuti dell'intesa raggiunta in ambito comunitario il 30 settembre sono stati illustrati al Governo USA dall'allora Presidenza danese dell'Unione europea.

Alla luce dello spirito di cooperazione esistente tra Unione europea e Stati Uniti, la posizione comune non esclude la possibilità che gli accordi sopra indicati possano essere negoziati da parte degli Stati comunitari, pur auspicando un utilizzo degli strumenti internazionali preesistenti in materia. A tale scopo essa contiene in allegato dei principi direttivi da tenere presenti nella eventuale negoziazione di tali accordi. Questi principi direttivi sono i seguenti: utilizzo degli accordi già vigenti in materia, multilaterali e bilaterali; non accettazione, nella loro attuale formulazione, degli accordi bilaterali proposti dagli Stati Uniti; assoluta garanzia di non impunità per gli autori di crimini internazionali; non applicazione degli eventuali accordi di consegna ai cittadini degli Stati parte dello Statuto della Corte penale internazionale; individuazione delle categorie di persone cui questi eventuali accordi si applicano (persone inviate dallo Stato inviante); clausola di limitazione temporale degli eventuali accordi; rispetto delle procedure costituzionali nazionali per la conclusione di tali accordi.

Successivamente alla predetta riunione del Consiglio affari generali, una delegazione statunitense *ad hoc*, guidata dall'ambasciatore Marisa Lino, si è recata in talune capitali europee per scambi di opinioni sugli eventuali futuri accordi bilaterali di consegna. La delegazione statunitense, a Roma il 10-11 ottobre 2002, ha svolto incontri nei quali sono stati esaminati ed approfonditi taluni profili politici e giuridici della posizione comune europea.

Per parte loro l'Italia e l'Europa continueranno ad impegnarsi per favorire una più obiettiva percezione della Corte da parte di quei Paesi che ancora nutrono delle perplessità su questa nuova istituzione, con l'obiettivo di promuoverne la vocazione universale.

Sulla questione i *partners* comunitari continuano a mantenere uno stretto coordinamento sia a livello politico che a livello tecnico giuridico, anche attraverso un apposito gruppo di lavoro del Consiglio dell'Unione europea, che si occupa della Corte penale internazionale, nonché attraverso il gruppo di lavoro sul diritto internazionale pubblico.

Per quanto riguarda l'attuazione dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale si rappresenta che presso il Ministero della giustizia è stata costituita, con decreto interministeriale del 27 giugno 2002, una Commissione con l'incarico di approntare le norme necessarie per assicurare la cooperazione degli organi giurisdizionali italiani con la Corte e le norme sostanziali da introdurre nel nostro ordinamento per il perseguimento dei crimini di guerra, del genocidio e dei crimini contro l'umanità.

Con decreto del 2 gennaio 2003 la Commissione è stata prorogata sino al 30 maggio 2003 per consentire l'ultimazione dei lavori.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

ANTONIONE

(12 giugno 2003)

MUZIO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici succedutisi tra il 5 e 6 agosto scorso, il centro abitato di Mirabello (Alessandria) è stato devastato dalla esondazione dei rii Garavalde, Campostrina e Troccia, alluvionando circa 80 famiglie;

a tutt'oggi non è stato riconosciuto lo stato di calamità sebbene, in quelle notti, siano stati letteralmente invasi dal fango molti edifici con danni ingenti,

si chiede di sapere quali misure si intenda adottare per evitare che ai danni si aggiunga la sfiducia nello Stato, per l'abbandono di questa piccola comunità locale, sia per le provvidenze a ristoro dei danni subiti dai privati cittadini, sia per i costi sopportati dal bilancio comunale straordinariamente.

(4-03485)

(4 dicembre 2002)

RISPOSTA. – La scorsa estate nell'Italia settentrionale si è abbattuta una violenta ondata di maltempo caratterizzata da precipitazioni di notevole intensità e persistenza che ha provocato danni alle infrastrutture ed alle attività produttive, nonché gravi disagi alla popolazione.

In particolare, nella provincia di Alessandria si sono verificate esondazioni che hanno interessato i centri abitati, ed è proprio a causa di tali eventi che la Regione Piemonte ha chiesto la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Successivamente, il 30 agosto 2002 è stato dichiarato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, lo stato di emergenza per il Piemonte, per la durata di un anno, proprio per gli eccezionali eventi atmosferici relativi al mese di agosto 2002.

In seguito, con l'ordinanza della Protezione civile 28 marzo 2003, n. 3376, alla predetta Regione sono stati assegnati contributi finanziari per fronteggiare i danni provocati dalle emergenze; in particolare, alle infrastrutture pubbliche, per la messa in sicurezza relativa ai dissesti idrogeologici ed il controllo delle piene e per la ripresa immediata delle attività produttive al fine di favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni.

Per la gestione e l'attuazione di tali interventi sono stati assegnati al presidente della Regione Piemonte, in qualità di commissario delegato, 2,5 milioni di euro.

Inoltre, la legge 8 aprile 2003, n. 62, prevede lo stanziamento di ulteriori provvidenze economiche per interventi nei territori colpiti da calamità naturali e per il superamento di situazioni di emergenza ambientale.

In particolare, la dichiarazione dello stato di emergenza relativa all'alluvione in Piemonte rientra tra le calamità naturali per le quali è stato destinato il 40 per cento delle provvidenze economiche di cui all'articolo 1, comma 1, della predetta legge n. 225 del 1992.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento

GIOVANARDI

(13 giugno 2003)

SPECCHIA. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso:

che la Contrada Grieco, in territorio di Ostuni (Brindisi), punto strategico e di intenso traffico in quanto è sita su un quadrivio dove incrociano le strade provinciali Ostuni-Martina Franca e Ceglie Messapica-Cisternino, è stata servita per oltre quindici anni da una cabina telefonica pubblica rimossa da circa un anno e mezzo con la dicitura «per mancanza di traffico telefonico»;

che nella zona invece vivono centinaia di famiglie abitualmente residenti e che nel periodo estivo diventano alcune migliaia;

che nei pressi di detta contrada per oltre dieci chilometri non vi sono altre cabine telefoniche pubbliche;

che in caso di urgente necessità non è possibile comunicare neppure con i telefoni cellulari in quanto la zona è sprovvista di campo;

che vi sono le lamentele dei residenti, dei villeggianti e di quanti transitano lungo le due strade provinciali summenzionate,

l'interrogante chiede di sapere quali urgenti iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere e se non ritenga di intervenire presso la Telecom Italia ed in particolare presso il Distretto Telecom di Brindisi per far sì che la cabina telefonica pubblica di Contrada Grieco di Ostuni sia ricollocata al suo posto.

(4-02717)

(23 luglio 2002)

RISPOSTA. – Si ritiene anzitutto opportuno premettere che i problemi relativi all'organizzazione delle proprie strutture ed alle attività aziendali rientrano nella esclusiva competenza degli organi di gestione della società Telecom, nei confronti dei quali il Governo non ha alcuna possibilità di intervenire.

Tuttavia, allo scopo di disporre di elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato dall'onorevole interrogante nell'atto parlamentare in

esame, non si è mancato di interessare la predetta società Telecom, la quale ha confermato di aver dismesso da circa due anni e mezzo la cabina telefonica pubblica ubicata in contrada Grieco in quanto la stessa aveva fatto registrare esigui volumi di traffico.

Nelle zone in parola risultano, comunque, rispettati i criteri di distribuzione territoriale delle postazioni telefoniche pubbliche indicati nell'articolo 1 della delibera n. 290/01/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Presso la contrada Ceravolo, che dista circa 50 metri in linea d'aria dall'impianto in parola, esiste, infatti, un posto telefonico pubblico – opportunamente segnalato con targa trifacciale – che osserva l'orario di apertura al pubblico 8/12-14/19 nei giorni feriali e 9/12 nei giorni festivi.

Secondo quanto riferito, tale posto telefonico serve una zona scarsamente abitata e sviluppa un modesto traffico annuo pari a circa 500 euro, mentre la copertura del segnale per la telefonia mobile è assicurata a tratti.

Il Ministro delle comunicazioni

GASPARRI

(9 giugno 2003)

STIFFONI. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

è ormai abitudine nelle scuole italiane inserire gli alunni stranieri all'interno di una classe, solo sulla base dell'età, indipendentemente dal livello di conoscenza della lingua italiana, stabilire per essi una programmazione individualizzata e diversa da tutti gli altri studenti, nonchè valutare gli alunni stranieri in base ad obiettivi minimi e diversi dagli altri;

molti studenti stranieri appena giunti in Italia, privi di qualsiasi conoscenza della lingua italiana possono essere inseriti anche in seconda o terza media e ad essi vengono dedicati cosiddetti corsi di alfabetizzazione, utilizzando le ore residue di un insegnante;

le valutazioni vengono stabilite su uno *standard* di livello estremamente elementare e la promozione alle classi superiori avviene anche su basi minime di conoscenza della lingua;

considerato il caso che un insegnante si trovi in classe un alunno extracomunitario che già da molti anni frequenta le scuole italiane, che ha già ampiamente beneficiato della programmazione differenziata e dei corsi di alfabetizzazione e che, malgrado ciò, effettui prove estremamente negative,

l'interrogante chiede di sapere:

se l'insegnante, nel caso di specie, debba assegnare in ogni caso la sufficienza allo studente straniero, malgrado lo stesso sia nel nostro Paese da tanti anni e se sia obbligato a dedicargli altre ore di alfabetizzazione;

per quanto tempo dall'arrivo in Italia ma, soprattutto, per quanto tempo dal loro primo inserimento in una scuola italiana gli alunni stranieri debbano godere di privilegi nei confronti degli studenti italiani;

se sia accettabile che, a parità di prova negativa, un insegnante si veda costretto ad assegnare l'insufficienza allo studente italiano e la sufficienza a quello extracomunitario, malgrado questi sia in Italia già da cinque o sei anni e, soprattutto dal momento che il diploma che l'alunno straniero otterrà avrà pari valore di quello ottenuto da qualsiasi altro alunno italiano, con tutte le evidenti conseguenze negative del caso.

(4-03941)

(20 febbraio 2003)

RISPOSTA. - Nell'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, l'onorevole interrogante pone alcune problematiche in merito all'inserimento degli alunni stranieri nelle scuole italiane.

In particolare le problematiche poste si riferiscono agli aspetti riguardanti la valutazione degli alunni stranieri, ed a tale proposito nell'interrogazione viene posto il quesito «se sia accettabile che, a parità di prova negativa, un insegnante si veda costretto ad assegnare l'insufficienza allo studente italiano e la sufficienza a quello extracomunitario...».

Per un corretto approccio al problema sollevato è necessario distinguere ciò che si riferisce all'inserimento degli alunni stranieri (iscrizione, diritto allo studio e strategie finalizzate al loro inserimento e all'accoglienza) da ciò che si riferisce, invece, alla valutazione periodica e alla valutazione finale.

Quanto all'aspetto riguardante la determinazione della classe d'iscrizione in effetti, nella circolare ministeriale n. 301 dell'8 settembre 1989, è stata affermata la possibilità di estendere agli alunni provenienti da paesi extracomunitari la disposizione dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 722 del 1982 (trasfusa nell'articolo 115, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297) relativa agli alunni provenienti dall'Unione europea: detta norma stabilisce che, in attuazione della direttiva CEE n. 77/486 del 25 luglio 1977, gli alunni figli di stranieri residenti in Italia che abbiano la cittadinanza di uno dei Paesi membri dell'Unione europea sono iscritti alla classe della scuola dell'obbligo successiva, per numero di anni di studio, a quella frequentata con esito positivo nel Paese di provenienza.

La suddetta circolare ministeriale n. 301 del 1989 contiene, tra l'altro, l'avvertenza che, ai fini dell'iscrizione dell'alunno extracomunitario, è necessario confrontare la struttura del nostro sistema scolastico obbligatorio con quella del paese di appartenenza.

Successivamente, la circolare ministeriale n. 205 del 26 luglio 1999, nel rilevare che «l'inserimento in classe inferiore potrebbe risultare addirittura penalizzante per l'alunno, se disposto a causa dell'insufficiente padronanza della lingua italiana», ha tuttavia precisato che «in presenza di situazioni di particolare difficoltà, i consigli di classe valuteranno responsabilmente la possibilità di iscrivere l'alunno alla classe immediatamente precedente a quella cui aspira per numero di anni di studio».

Pertanto, la normativa prevede che l'inserimento nelle classi venga effettuato dopo una rilevazione della lingua e cultura d'origine e dei livelli di partenza ed un confronto fra i due sistemi scolastici ed affida ai competenti organi collegiali della scuola la facoltà di adottare anche criteri diversi, tra cui eventualmente l'inserimento in una classe inferiore.

Quanto alle strategie finalizzate all'inserimento e all'accoglienza, la normativa prevede che le istituzioni scolastiche, nell'ambito della propria autonomia, individuino soluzioni idonee ad un inserimento positivo, quali la disponibilità di docenti per attività specifiche inserite nella programmazione, laboratori linguistici, recupero individualizzato o per gruppi, progetti di accoglienza, educazione interculturale, tutela della lingua e cultura d'origine.

Ai competenti organi collegiali della scuola è, infatti, affidata la programmazione dell'offerta formativa, la verifica e la valutazione degli interventi programmati nonché l'organizzazione delle attività, comprese quelle integrative, di sostegno e di recupero nei suoi diversi aspetti con l'individuazione delle risorse disponibili (umane, temporali e finanziarie).

La programmazione didattica è, quindi, fattore determinante nelle attività di insegnamento per tutti gli alunni. Ove nella classe siano presenti alunni appartenenti a diversa etnia, la programmazione didattica generale viene integrata con progetti specifici che disegnino percorsi individuali di apprendimento, definiti sulla base delle condizioni di partenza e degli obiettivi che si ritiene possano essere conseguiti da ciascuno degli alunni.

Con riguardo, poi, agli aspetti relativi alla valutazione, ed in particolare alla valutazione periodica, occorre considerare che, come rilevato nella circolare ministeriale n. 491 del 7 agosto 1996, dalla emanazione della legge n. 517 del 4 agosto 1977 ad oggi l'approccio alla valutazione nella scuola dell'obbligo è positivamente cambiato. Accanto alla funzione certificativa si è andata sempre più affermando la funzione regolativa in grado di consentire, sulla base delle informazioni via via raccolte, un continuo adeguamento delle proposte di formazione alle reali esigenze degli alunni e ai traguardi programmati per il miglioramento dei processi formativi e dei risultati.

Quanto, infine, alla fase della valutazione finale, le disposizioni che disciplinano tale fase sono contenute nella apposita ordinanza ministeriale annuale sugli scrutini ed esami.

In merito alla osservazione «se sia accettabile che, a parità di prova negativa, un insegnante si veda costretto ad assegnare l'insufficienza allo studente italiano e la sufficienza a quello extracomunitario», si fa innanzi tutto presente che le disposizioni dell'ordinanza sugli scrutini ed esami riguardano indistintamente tutti coloro che hanno lo *status* di alunno o di candidato all'esame, a prescindere dalla loro cittadinanza o paese di provenienza.

Ciò posto, occorre distinguere tra la valutazione sulla singola disciplina ed il giudizio finale complessivo per l'ammissione o la non ammissione alla classe successiva o all'esame. La valutazione sull'alunno relativa alla singola disciplina viene autonomamente espressa dall'insegnante

della disciplina stessa e, per il principio della libertà d'insegnamento, non può in alcun modo essere imposta o modificata da altri; il giudizio finale complessivo ai fini dell'ammissione o della non ammissione alla classe successiva o all'esame è, invece, deliberato collegialmente dai docenti facenti parte del consiglio di classe, secondo le disposizioni contenute nella suddetta ordinanza ministeriale.

Alla luce di quanto sopra esposto l'osservazione espressa nell'interrogazione non ha ragion d'essere.

*Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione,
l'università e la ricerca*

APREA

(3 giugno 2003)

TAROLLI, GUBERT. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Considerato che:

nella Provincia Autonoma di Trento in base al punto 5, lettera c), del Protocollo Addizionale l'insegnamento della Religione rientra nel «regime vigente» prima del 18 febbraio 1984, data della ratifica del Nuovo Concordato fra Italia e Santa Sede;

questo principio di salvaguardia delle tradizioni consolidate delle Regioni di confine è stato tradotto nella norma di attuazione con decreto del Presidente della Repubblica n. 405/ 1988, art. 21;

visto:

che pertanto nella Provincia di Trento l'attuazione dell'art. 9, comma 2, di cui alla legge nazionale non pregiudica il regime vigente in base al quale la Religione «rientra nella programmazione educativa della scuola» e pertanto è materia curriculare a tutti gli effetti e non abbisogna di alcuna prescrizione annuale e di alcuna opzione;

visto l'ordine del giorno del Senato del 18 luglio 2000 (Atto Senato n. 662 e altri) proposto dagli interroganti e accettato dal Governo che invita la Giunta Provinciale di Trento a dare piena attuazione alla norma in oggetto;

considerato che:

sulla questione era stata presentata precedente interrogazione dal senatore Gubert (4-02454) del 19.6.2002;

la Giunta Provinciale invece ha finora disatteso la speciale normativa, continuando ad applicare gli orientamenti di una circolare ministeriale antecedente l'emanazione della norma di attuazione, per altro derogatoria rispetto alla speciale normativa concordataria per le Regioni di confine;

visto che alcuni genitori di Ala e di Avio hanno deciso nell'anno scolastico 2002 – 2003 di non compilare i moduli di opzione in quanto non previsti dalla legge e conseguentemente il Dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo di Avio, su istruzione della Sovrintendenza Scolastica Provinciale, con lettera del 7/01/2003 prot. n. 2413/c23 dà comuni-

cazione alle famiglie di aver deciso di sospendere la valutazione quadrimestrale di Religione, anche se gli alunni sono stati comunque inseriti d'ufficio fra i fruitori dell'insegnamento in oggetto;

visti i ripetuti, e finora vani richiami ufficiali del Difensore Civico della Provincia al pieno rispetto della legalità in materia da parte dell'autorità scolastica,

gli interroganti chiedono di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di richiamare tramite la Provincia Autonoma di Trento, le autorità scolastiche e la Sovrintendenza Scolastica Provinciale all'osservanza della speciale normativa di legge;

se non ritenga altresì di valutare l'opportunità di prevedere uno specifico intervento ministeriale al fine di garantire comunque agli alunni che stanno regolarmente frequentando le lezioni di religione, in base all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 405 del 1998, negli Istituti comprensivi di Ala e di Avio di fruire della valutazione del 1° quadrimestre del corrente anno scolastico.

(4-03711)

(23 gennaio 2003)

RISPOSTA. – Si risponde alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto con la quale l'onorevole interrogante chiede l'intervento di questo Ministero affinché, per l'insegnamento della religione cattolica nella provincia di Trento, venga applicata la speciale normativa concordataria per le Regioni di confine ed affinché gli allievi degli istituti comprensivi di Avio e di Ala, che seguono l'insegnamento della religione cattolica senza che sia stata espressa l'opzione richiesta, fruiscano della valutazione quadrimestrale.

Per quanto attiene alla prima richiesta, il Sovrintendente scolastico della Provincia Autonoma di Trento ha precisato che prima delle norme di attuazione in materia di ordinamento scolastico (decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405) non risultava l'esistenza di alcuna norma positiva e particolare che sancisse l'obbligatorietà dell'insegnamento della religione cattolica e, quindi, era implicita la necessità di applicazione del regime vigente a livello nazionale.

L'iter legislativo che ha portato alla definizione delle norme di attuazione ha preso in esame anche «la relazione tra l'insegnamento della religione cattolica», definito dal nuovo Concordato, e la «disciplina vigente» in Provincia di Trento.

In particolare l'articolo 21 del sopra citato decreto del Presidente della Repubblica n. 405/88 specifica che il regime vigente è assunto nelle norme di attuazione secondo la previsione dei commi successivi e cioè secondo le seguenti peculiarità:

1) la riconduzione dell'insegnamento nella programmazione educativa della scuola;

- 2) l'insegnamento impartito esclusivamente da docenti specialisti, anche nelle elementari;
- 3) la possibilità di attivare due ore settimanali di insegnamento della religione cattolica nelle scuole dell'obbligo;
- 4) la previsione di un orario di servizio particolare per i docenti di religione.

Sulla problematica relativa alle modalità di iscrizione per la partecipazione all'insegnamento della religione cattolica da parte degli alunni, il decreto del Presidente della Repubblica n. 405 non fornisce alcuna indicazione esplicita, limitandosi a rimandare (comma 3 dell'articolo 21) alle norme stabilite dal vigente Concordato.

Inoltre il sopra citato articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 405 del 1988, al comma 2, prevede che «l'insegnamento della religione cattolica, secondo le consolidate tradizioni locali, è compreso nella programmazione educativa della scuola definita nel rispetto delle competenze della Provincia...».

La curricolarità dell'insegnamento deve essere intesa come obbligo per la scuola di assicurare ed attivare l'insegnamento di tale disciplina all'interno del piano di studi; non esiste comunque un obbligo assoluto degli alunni a parteciparvi e questo sia che ci si trovi in regime di esonero o «rinuncia» – come avviene nella provincia di Bolzano – che in quello «dell'avvalersi o del non avvalersi» di detto insegnamento (come nel resto d'Italia e in provincia di Trento).

Le direttive per lo svolgimento del procedimento concernente le iscrizioni alle istituzioni scolastiche autonome provinciali, approvate con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2764 in data 8 novembre 2002 e allegata alla circolare datata 22 novembre 2002 a firma dell'Assessore competente, prevedono espressamente che «la scelta se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica è operata, su richiesta dell'autorità scolastica, all'atto dell'iscrizione ed ha effetto per l'intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso nei casi in cui è prevista l'iscrizione d'ufficio, fermo restando il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica».

Da parte di questo Ministero la questione riguardante l'espressione tramite opzione della scelta di avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica per gli allievi e le famiglie della provincia di Trento è stata sottoposta recentemente al Dipartimento Affari Giuridici e del Coordinamento Legislativo della Presidenza del Consiglio dei ministri, tenuto conto dell'ordine del giorno, al quale fa riferimento l'onorevole interrogante, accolto dal Governo in data 18 luglio 2000 in sede di discussione del disegno di legge recante norme sullo stato giuridico e sul reclutamento degli insegnanti di religione cattolica.

La Commissione Governativa per l'attuazione delle disposizioni dell'Accordo del 18 febbraio 1984, ratificato con legge 25 marzo 1985 n. 121, che opera presso la Presidenza del Consiglio dei ministri in data 13 febbraio 2003 ha fatto presente quanto segue:

«In proposito non si può che ribadire quanto precisato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con telegramma del 13 giugno 1986 a firma del Sottosegretario Amato, richiamato dalla lettera del MIUR.

Inoltre si fa presente che la provincia di Trento non è «zona di confine» ai sensi dell'articolo 5, lettera c), del protocollo addizionale dell'Accordo concordatario del 1984.

Pertanto non si giustifica in alcun modo la richiesta di una parificazione della provincia di Trento alla disciplina giuridica vigente nella provincia di Bolzano.

Del resto l'articolo 21, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405 (Norme di attuazione dello Statuto Speciale per la regione Trentino Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento), rimanda espressamente alle norme stabilite dal vigente Concordato.

In una materia, inoltre, che tocca i diritti di libertà della persona si devono anche richiamare le note sentenze della Corte Costituzionale che hanno definito «stato di non obbligo» quello dello studente che non richiede, direttamente o tramite i genitori, di seguire l'insegnamento di religione cattolica nella scuola pubblica (vedi sentenze n. 203 dell'11 aprile 1989; n. 13 del 14 gennaio 1991; n. 290 del 22 giugno 1992).

A questo parere la Presidenza del Consiglio dei ministri ha ritenuto di potersi pienamente uniformare.

Per quanto su esposto, quindi, la manifestazione di volontà di avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica per gli allievi e le famiglie della provincia di Trento, come peraltro per gli allievi e le famiglie di tutte le Regioni d'Italia, deve essere formalmente espressa in sede di iscrizione, avvalendosi degli appositi moduli consegnati dalle istituzioni scolastiche alle famiglie.

A questa formale espressa manifestazione di volontà corrisponde, da parte della scuola l'obbligo, di impartire detto insegnamento e, conseguentemente, di esprimere formalmente la valutazione dell'allievo sull'insegnamento medesimo.

Con riguardo alla seconda richiesta occorre rilevare che la mancanza di una formale, espressa manifestazione di volontà da parte di alcuni genitori di allievi delle prime classi di scuola elementare degli istituti comprensivi di Ala e di Avio di avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica all'atto della presentazione della domanda di iscrizione non ha fatto sorgere alcun obbligo a carico delle scuole nei confronti di detti allievi per l'insegnamento della materia.

Secondo quanto precisato dalla Sovrintendenza scolastica della Provincia autonoma di Trento nei casi in cui tale opzione non è stata espressa da parte dei genitori all'atto di presentazione della domanda di iscrizione

dei propri figli alla prima classe elementare per l'anno scolastico 2003-2004, anche a seguito di richiesta di regolarizzazione della domanda, non sarà possibile procedere alla valutazione della materia «religione».

Nei casi, invece, di alunni iscritti alla prima media, all'interno di un istituto comprensivo, considerato che la modulistica proposta ai genitori all'atto del passaggio dalla scuola elementare alla scuola media del medesimo istituto ha mero valore di aggiornamento dei dati già acquisiti e non figura come elemento vincolante per l'iscrizione alla prima media, è stata ritenuta valida dai dirigenti scolastici l'opzione già espressa all'atto dell'iscrizione alla prima classe elementare, dopo aver preso atto che nel frattempo non fosse intervenuta alcuna comunicazione difforme in merito.

*Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione,
l'università e la ricerca*

APREA

(3 giugno 2003)

TOGNI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

da organi di stampa («Daily Media» del 5 novembre 2002) si apprende che il Ministro dell'istruzione in data 5 settembre 2002 ha bandito un appalto concorso per l'ideazione e la realizzazione di una campagna di comunicazione ed informazione integrata finalizzata a favorire la conoscenza delle innovazioni nel Ministero; l'importo di tale bando è di euro 5.000.000,00 per quindici mesi di attività;

secondo quanto riportato dal quotidiano «Daily Media» a tale appalto concorso ha risposto, tra le varie imprese o raggruppamenti temporanei d'impresa, anche la Saatchi & Saatchi con Bnl Eventi e Comunità di San Patignano;

è noto il fatto che la signora Letizia Moratti e la sua famiglia sono da tempo sostenitori e finanziatori della Comunità di San Patignano;

la commissione incaricata dell'assegnazione dell'appalto concorso, a quanto risulta, sarebbe presieduta dal dott. Nino Santilli, Direttore Generale Scolastico della Regione Abruzzo dal 1° ottobre 2002 su nomina dello stesso ministro Moratti e che in precedenza ha rivestito il ruolo di Capo Segreteria dello stesso Ministro;

la presenza tra i concorrenti all'appalto concorso della Comunità di San Patignano attraverso la propria Società cooperativa a responsabilità limitata potrebbe indurre il sospetto di un conflitto d'interessi tra il ruolo istituzionale del Ministro e la sua privata attività di sostegno alla Comunità di San Patignano;

non è chiaro, inoltre, quale specifica attività, nell'ambito di quelle previste dall'appalto concorso, possa essere espletata dalla s.c.a.r.l. San Patignano,

si chiede di sapere:

quale specifica attività indicata dal capitolato dell'appalto concorso sia prevista nella offerta di servizi presentata dal Raggruppamento Temporaneo d'Impresa Saatchi & Saatchi, Bnl Eventi e Comunità di San Patrignano;

se per lo svolgimento di tale attività la s.c.a.r.l. San Patrignano abbia i requisiti previsti dalla normativa per la partecipazione all'appalto concorso;

quali iniziative il Governo e il Ministro in indirizzo intendano assumere per garantire correttezza e trasparenza all'appalto concorso e per fugare nella pubblica opinione qualsiasi dubbio sulla imparzialità dell'amministrazione e sui possibili conflitti d'interesse dei membri del Governo.
(4-03385)

(20 novembre 2002)

RISPOSTA. – Si risponde alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto con la quale l'onorevole interrogante, con riferimento all'articolo pubblicato dal quotidiano «Daily Media» il 5 novembre 2002, che indicava la Comunità di San Patrignano tra i partecipanti all'appalto concorso, indetto da questo Ministero, per la ideazione e realizzazione della campagna di comunicazione ed informazione integrata per favorire la conoscenza delle innovazioni nel Ministero, chiede chiarimenti al riguardo.

In merito si precisa che la s.c.a.r.l. San Patrignano non ha partecipato alla gara per la campagna di comunicazione integrata di questo Ministero né singolarmente, né associata con altre imprese.

*Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione,
l'università e la ricerca*

APREA

(3 giugno 2003)

VIVIANI. – *Ai Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

il giorno 20 settembre 2002 sul giornale «L'Arena» di Verona è apparso un servizio nel quale si denunciava che in alcuni comuni della provincia di Verona, situati nella Val d'Adige, che costituiscono uno dei distretti industriali più importanti del paese per la lavorazione del marmo, tra i mesi di aprile e di agosto, appena prima dell'entrata in vigore della legge Bossi-Fini sull'immigrazione, numerosi lavoratori extracomunitari con regolare permesso di soggiorno sono fuggiti dall'Italia facendo ritorno nei loro paesi di origine;

si tratta di lavoratori provenienti in larga maggioranza dal Ghana e dal Marocco, residenti in questi comuni da diversi anni, provvisti di un lavoro regolare, di abitazione e ormai positivamente integrati, anche con le loro famiglie, nelle comunità locali;

nella zona la mano d'opera extracomunitaria è presente in una percentuale del 10-15% e in alcune imprese supera il 50%, rappresentando un fattore determinante dell'attività produttiva;

l'abbandono del nostro paese da parte dei lavoratori con maggiore anzianità e migliore professionalità è stato determinato dal fatto che la nuova legge, prevedendo la possibilità di richiedere la liquidazione dei contributi previdenziali versati solo al compimento del sessantacinquesimo anno di età, di fatto li avrebbe privati di una parte consistente del frutto del loro lavoro;

questa fuga in massa sta determinando seri problemi all'attività produttiva di molte imprese che non riescono a trovare mano d'opera alternativa dotata della professionalità necessaria,

constatato che la legge 30 luglio 2002, n. 189, contiene norme che, oggettivamente, disincentivano il lavoro regolare dei lavoratori immigrati e incentiva di conseguenza il lavoro clandestino,

si chiede di sapere se il Governo non intenda, già nell'ambito della conversione in legge del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, approvare alcuni emendamenti che evitino le conseguenze negative sul lavoro regolare dei lavoratori immigrati.

(4-02966)

(24 settembre 2002)

RISPOSTA. - L'articolo 22, comma 11, del testo unico delle disposizioni sull'immigrazione, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, prevedeva, per i lavoratori extracomunitari che avessero cessato l'attività lavorativa in Italia ed avessero lasciato il territorio nazionale, la facoltà di richiedere la liquidazione dei contributi previdenziali versati in loro favore presso forme di previdenza obbligatoria, maggiorati del 5 per cento.

L'articolo 18, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189, ha integralmente sostituito il citato articolo 22 del decreto legislativo n. 286 del 1998, eliminando in particolare la facoltà di chiedere la liquidazione anticipata dei contributi previdenziali, peraltro non prevista per i lavoratori italiani, e assicurando nel contempo, nel caso di rimpatrio del lavoratore extracomunitario, la conservazione dei diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e la possibilità di fruire dei medesimi soltanto al compimento dei 65 anni di età, anche in deroga al requisito contributivo previsto dall'articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Tale nuova disciplina non è stata modificata dalla legge di conversione del decreto-legge 9 novembre 2002, n. 195.

La modifica apportata al precedente testo non è intesa a penalizzare i lavoratori extracomunitari o a disincentivare il loro lavoro regolare, promuovendo, di conseguenza, il lavoro clandestino.

L'intento perseguito è nell'ottica della intera *ratio* delle leggi nn. 189 e 222 del 2002, ossia quella di regolarizzare il lavoro degli extracomunitari e, dunque, anche di uniformare il loro trattamento previdenziale a quello previsto per i cittadini italiani dalla legge n. 335 del 1995, che non prevede il beneficio precedentemente accordato ai lavoratori extracomunitari.

Si trattava di una sperequazione che non aveva ragione di esistere: per questo è stata eliminata.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

MANTOVANO

(6 giugno 2003)
